

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 aprile 2006 - Deliberazione N. 517 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - **Disegno di Legge ad oggetto: “Conferimento delle funzioni amministrative”. Con allegati.**

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 con la quale il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni ed agli Enti locali funzioni e compiti amministrativi di competenza statale;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 con il quale lo Stato, in attuazione della legge n. 59/97, nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e ad altri enti locali, ha stabilito che ciascuna Regione determini, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo, contestualmente a conferire tutte le altre agli Enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 1999 n. 96 concernente l'intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative fra Regioni ed Enti locali;

VISTA la legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha operato la revisione del titolo V della Costituzione riscrivendo gli artt.114 e ss. della Costituzione Italiana;

Considerato che si è ritenuto opportuno procedere alla rivisitazione del testo del disegno di legge approvato dalla precedente Giunta, con deliberazione n. 14/2001, sulla base dei nuovi equilibri istituzionali introdotti dalla citata legge costituzionale;

Considerato che il presente disegno di legge costituisce l'inizio di un più complesso ed ampio processo di riordino dei compiti e delle funzioni del sistema delle Autonomie nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;

Dato atto che, pertanto, ai fini dell'approvazione del nuovo testo del d.d.l. sul “conferimento delle funzioni amministrative” ed in considerazione della portata degli effetti da essa derivanti, si è cercato di perseguire l'obiettivo di coinvolgere in un processo concertativo le associazioni delle Autonomie Locali;

Dato atto che nella seduta del 21 aprile u.s. i componenti della Conferenza Regione-Autonomie Locali della Campania hanno manifestato il consenso sui principi ispiratori del disegno di legge precitato concordando la necessità di non adeguarli alle norme contenute nel recente D.Lgs. Matteoli n. 152/2006, nelle more dell'eventuale impugnativa costituzionale;

Considerato che sul presente disegno di legge sono stati sentiti anche i sindacati di categoria;

Visto il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente;

Ritenuto di procedere all'approvazione del disegno di legge indicato in oggetto;

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

* approvare il disegno di legge avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni amministrative” e la relativa relazione illustrativa di accompagnamento, che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;

* trasmettere il disegno di legge in oggetto al Consiglio Regionale per le definitive determinazioni;

* trasmettere copia del presente provvedimento dell'AGC 01 e al Settore Stampa, Comunicazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC e sul sito web.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Disegno di Legge

**“CONFERIMENTO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE”**

INDICE

**TITOLO I
Disposizioni generali**

**TITOLO II
Attività produttive**

**Capo I
Agricoltura**

**Capo II
Industria**

**Capo III
Miniere e risorse geotermiche**

**Capo IV
Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia**

**Capo V
Fiere e mercati**

**Capo VI
Artigianato**

**Capo VII
Cooperazione di produzione e lavoro**

**Capo VIII
Turismo**

**TITOLO III
Protezione della natura e dell’ambiente, inquinamenti, gestione dei rifiuti**

**Capo I
Protezione della natura e dell’ambiente**

**Capo II
Inquinamento atmosferico**

Disegno di Legge

**Capo III
Inquinamento acustico**

**Capo IV
Inquinamento elettromagnetico**

**Capo V
Attività a rischio di incidente rilevante**

**Capo VI
Gestione dei rifiuti**

**Capo VII
Parchi, riserve naturali e protezione della flora e della fauna**

**TITOLO IV
Istruzione, formazione professionale, collocamento e politiche attive del lavoro**

**TITOLO V
Trasporti e viabilità**

**TITOLO VI
SERVIZI SOCIALI**

**TITOLO VII
Norme transitorie e finali**

Disegno di Legge

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto*

1. La presente legge disciplina il conferimento di funzioni in attuazione dell'articolo 118, commi 1 e 2, della Costituzione.
2. Il conferimento riguarda le sole funzioni amministrative previste nella disciplina successiva alla delega di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59, salva diversa disposizione espressa.
3. Il conferimento comprende anche il potere di adottare gli atti strumentali, ivi compresi quelli di organizzazione, in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

Articolo 2 *Riparto ed esercizio delle funzioni*

1. Sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui ai successivi titoli della presente legge.
2. Sono conservate alla Regione o conferite alle Province le funzioni che necessitano di esercizio unitario, indicate nei successivi titoli della presente legge. Tale principio di riparto si applica anche alle fattispecie eventualmente non individuate in modo espresso.
3. Alle Comunità montane sono conferite le funzioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere a), c), f), h), l), n), e 44, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), con riferimento all'ambito territoriale di competenza.
4. L'effettivo esercizio delle funzioni conferite è subordinato al trasferimento agli enti locali delle risorse economiche e del personale.

Articolo 3 *Modalità di esercizio delle funzioni amministrative*

1. Ciascun Ente esercita le funzioni amministrative con il metodo della pianificazione settoriale e della programmazione generale, lì dove necessarie, e, comunque, nel rispetto dei piani e programmi del livello di governo più ampio.
2. Ove non sia diversamente stabilito, a ciascun Ente locale è garantito il diritto di proposta e partecipazione alla formazione degli atti di pianificazione e programmazione di livello regionale, attraverso la "Conferenza permanente Regione - autonomie locali della Campania", secondo le modalità stabilite dalla L.R. 28 novembre 1996, n. 26, in quanto applicabili.
3. La Provincia, nell'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare, individua idonee forme di partecipazione degli altri Enti alla propria attività di pianificazione e programmazione.
4. Ciascun ente può garantire con direttive l'attuazione della propria programmazione e pianificazione, ripartendo le eventuali risorse finanziarie, e può altresì stabilire forme di coordinamento e verifica circa il conseguimento degli obiettivi fissati.
5. La Regione favorisce l'esercizio in maniera associata da parte degli Enti locali delle funzioni conferite, anche mediante l'istituzione con successive leggi regionali, previa concertazione nelle forme di cui all'art. 10 della presente legge, di Agenzie i cui organi di vertice siano nominati dalla Regione e dalle organizzazioni rappresentative degli Enti Locali.

Articolo 4 *Adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario*

1. Oltre al concorso nell'elaborazione delle politiche comunitarie, spetta alla Regione esercitare le funzioni amministrative necessarie per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

Disegno di Legge

Articolo 5

Valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini

1. Secondo il disposto dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione, gli Enti esercitano le funzioni, proprie e conferite, promuovendo le condizioni sociali ed economiche idonee a favorire l'apporto della libera iniziativa dei cittadini, singoli e associati, alla cura degli interessi pubblici e al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Articolo 6

Poteri sostitutivi

1. La Regione esercita le funzioni amministrative in luogo degli Enti locali in caso di mancata adozione di atti obbligatori, ivi compresi quelli di pianificazione e programmazione.

2. In caso di accertato inadempimento, la Giunta regionale, sentito l'Ente locale interessato, fissa il termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale provvedere.

3. Ove l'inadempimento persista, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli Enti locali, provvede alla nomina di un Commissario ad acta.

4. Nei casi di assoluta urgenza, senza necessità di previa diffida, la Giunta provvede direttamente, dandone comunicazione alla "Conferenza permanente Regione - autonomie locali della Campania".

Articolo 7

Trasferimento del personale

1. Il conferimento agli Enti locali di funzioni amministrative comporta il trasferimento del personale addetto.

2. Il trasferimento del personale, d'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto, è disposto con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta regionale, che determina i relativi contingenti.

3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Giunta regionale riduce in maniera corrispondente la propria dotazione organica ed il relativo stanziamento in bilancio, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli Enti locali, destinatari del personale, adeguano correlativamente le loro dotazioni organiche.

4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata. L'eventuale differenza rispetto al trattamento economico spettante al corrispondente personale degli Enti locali rimane a carico della Regione, quale assegno ad personam, nella misura e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, previo accordo con le Organizzazioni sindacali.

5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

6. Al fine di rendere più funzionali i trasferimenti, possono essere definiti percorsi di formazione ed aggiornamento dei dipendenti trasferiti.

7. La Giunta Regionale, anche alla luce delle risultanze e delle verifiche dei contingenti di personale da trasferire, può avviare un procedimento di collocamento a riposo agevolato.

Articolo 8

Trasferimento di beni

1. Il trasferimento agli Enti territoriali locali di beni mobili ed immobili di proprietà della Regione utilizzati per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base di apposito inventario approvato dalla Giunta regionale.

2. Dal momento del trasferimento dei beni regionali gli Enti territoriali locali succedono nei diritti e negli obblighi inerenti alla loro gestione.

3. I beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite possono essere dati in uso o comodato agli Enti locali destinatari delle funzioni stesse.

Disegno di Legge

Articolo 9 ***Trasferimento delle risorse finanziarie***

1. Nelle more dell'attuazione della disciplina di cui all'articolo 119 della Costituzione, è istituita nel bilancio regionale un'apposita Unità previsionale di base denominata "Oneri per l'esercizio delle funzioni conferite agli Enti territoriali locali".

2. L'Unità è alimentata dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni e dalla somma definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, d'intesa con la "Conferenza permanente Regione - autonomie locali della Campania", in maniera da assicurare adeguata copertura alle spese degli Enti territoriali locali per l'esercizio delle funzioni.

Articolo 10 ***Modalità dei trasferimenti***

1. Per i trasferimenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 viene acquisito il parere della "Conferenza permanente Regione - autonomie locali della Campania". Se il parere non è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Giunta regionale procede indipendentemente da esso.

2. Il trasferimento del personale e delle risorse finanziarie può avvenire altresì mediante accordi programmatici con gli Enti locali ovvero con le loro organizzazioni rappresentative.

3. Alla stipulazione dell'accordo ed alla sua attuazione provvede, per la Regione, l'Assessore alle risorse umane e agli Enti locali, di concerto, di volta in volta, con l'Assessore competente per ciascuna materia.

TITOLO II **ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

CAPO I **AGRICOLTURA**

Articolo 11 ***Funzioni della Regione***

1. Spetta alla Regione:

a) la valorizzazione delle produzioni agro - alimentari ivi comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti nonché gli interventi per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento con le politiche nutrizionali che interessano l'intero territorio regionale;

b) il riparto tra gli istituti di credito delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei criteri e dei parametri ad esso relativi, la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui;

c) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative, le attività per i supporti regionali all'assistenza tecnica, nonché, d'intesa con le Province, le attività di assistenza tecnica nell'ambito regionale e interprovinciale;

d) la disciplina generale in materia di offerta dei prodotti agricoli e di regolamentazione dei mercati, ivi comprese le forme organizzative;

e) la definizione e la ripartizione territoriale dei quantitativi di riferimento in relazione alle politiche di regolazione delle produzioni;

f) le attività relative ai controlli e certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti vegetali;

g) le attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;

h) la delimitazione delle aree danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche e adozione dei relativi provvedimenti;

i) la ripartizione delle risorse finanziarie fra gli Enti Locali;

j) le reti infrastrutturali di irrigazione di interesse regionale;

k) le attività relative alle risorse ittiche marine di interesse regionale;

l) la disciplina generale delle attività venatorie.

2. Alla Regione spetta altresì:

Disegno di Legge

a) riconoscere le organizzazioni di produttori e concedere loro aiuti di avviamento o di ampliamento dell'attività, oltre che attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 3, decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

b) comunicare il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come sostituito dal decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

c) definire, di intesa con la Agenzia delle entrate, le modalità di comunicazione delle informazioni circa il possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, Legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni;

d) irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto Legislativo 21 marzo 2005 n. 70;

e) adottare i piani regionali di coesistenza e nell'ambito degli stessi individuare una o più aree omogenee, ai sensi del decreto-Legge 22 novembre 2004 n. 279, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2005, n. 5;

f) individuare le provvidenze da concedere e presentare la relativa richiesta di spesa, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102, al fine di favorire la ripresa dell'attività produttiva a seguito degli eventi di cui alla lettera h del comma 1;

g) nell'ambito dei programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, istituire le Commissioni consultive locali e promuovere strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno di tali settori, ai sensi del decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

h) individuare i distretti rurali e agroalimentari, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

i) incaricare i Centri di assistenza agricola di ulteriori servizi e attività, rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

j) istituire appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

3. Nell'ambito della generale competenza di programmazione, compete alla Regione, a titolo esemplificativo, predisporre i programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonché di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Articolo 12

Funzioni delle Province

1. Spettano alle Province le seguenti funzioni:

a) il coordinamento su base provinciale del sistema informativo agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e dai programmi statistici regionali;

b) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelievamento e l'uso di carburanti a prezzo agevolato in agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;

c) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi alimentari;

d) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;

e) il rilascio di autorizzazioni per la monta naturale pubblica e per l'abilitazione alla monta di riproduttori non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici, la gestione degli elenchi dei veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale nonché dei centri aziendali di fecondazione artificiale per i suini;

f) il rilascio delle autorizzazioni per le attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

g) le attività di assistenza tecnica e divulgazione di livello provinciale nonché la realizzazione delle relative azioni comuni;

h) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi;

Disegno di Legge

- i) l'autorizzazione alla produzione e vendita di materiale seminale ed embrionale di origine animale;
- j) l'autorizzazione all'impianto di vivai ed alla produzione di semi, piante e parti di piante;
- k) la vigilanza e tutela di Enti, Aziende, Consorzi ed organismi provinciali;
- l) le attività concernenti l'agriturismo;
- m) le attività relative all'esercizio della caccia;
- n) le attività concernenti l'esercizio della pesca nelle acque marine ed interne, la piscicoltura ed il ripopolamento;
- o) la verifica dei requisiti minimi di funzionamento e di garanzia dei Centri di assistenza agricola, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.

2. Le competenze di cui alle lett. a), c), f), h), l), n) del precedente comma sono esercitate dalle Province ad esclusione dell'ambito territoriale di competenza delle Comunità montane, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della presente legge.

CAPO II INDUSTRIA

Articolo 13 Oggetto

1. Il presente Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di industria, comprensive di qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati di beni e di merci anche immateriali, nonché all'erogazione e lo scambio di servizi finalizzati a tali attività, esercitata da imprese, in qualsiasi forma costituite, con le limitazioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai sensi del presente Capo, si definiscono:

- a) sistemi produttivi locali: i contesti produttivi omogenei di imprese ad elevata concentrazione, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, caratterizzati da una peculiare organizzazione interna;
- b) distretti industriali: i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

Articolo 14 Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

- a) le concessioni di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, compresi quelli per piccole e medie imprese, salvo quelli riservati allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- b) la realizzazione dei programmi di intervento dell'Unione Europea non riservati allo Stato;
- c) la determinazione delle modalità per l'istituzione e l'individuazione dei distretti industriali;
- d) l'elaborazione e l'attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico locale, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio;
- e) la determinazione della modalità di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra la Regione e gli enti locali;
- f) il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese;
- g) il monitoraggio delle attività produttive;
- h) gli adempimenti tecnici, amministrativi ed il controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come ecologicamente depresse;
- i) la determinazione, con apposita legge regionale, dei criteri per l'individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati;
- j) la proposta all'Amministrazione statale dei criteri per l'attuazione, nell'ambito territoriale regionale, delle misure di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Disegno di Legge

- k) il sostegno all'imprenditoria giovanile ed a quella femminile, con i limiti previsti dalla legislazione vigente;
- l) il riconoscimento e la valorizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, quali enti destinati allo sviluppo locale;
- m) l'attribuzione alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del compito di tenuta degli albi ed elenchi professionali in materia di sviluppo economico;
- n) il controllo sugli enti camerati, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare nei casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerati nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- o) la cooperazione con i Comuni, per l'istituzione e la gestione, anche in forma associata, degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- p) la gestione del fondo unico regionale per le attività produttive, nel quale confluiscono le risorse statali, di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e tutte le altre risorse, comunque denominate, a sostegno delle attività produttive. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con delibera di Giunta Regionale, sulla base di un programma di utilizzo delle risorse assegnate, sentita la Commissione consiliare competente;
- q) il programma per lo sviluppo industriale finalizzato ad incrementare l'occupazione;
- r) la promozione ed il coordinamento dei sistemi di ammodernamento dei sistemi produttivi locali.

Articolo 15 ***Funzioni delle Province***

- 1. Spettano alle Province:
 - a) le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, come stabilito dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - b) la individuazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione, sentiti gli enti locali interessati, ferma restando la competenza dei comuni per l'individuazione delle aree produttive di livello comunale;
 - c) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, di concerto con i comuni in cui sono localizzate le imprese.

CAPO III **MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE**

Articolo 16 ***Oggetto***

- 1. Il presente capo definisce l'esercizio da parte della regione e degli enti locali delle funzioni amministrative in materia di miniere e risorse geotermiche che, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali solidi e delle risorse geotermiche di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ed alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, come modificata ed integrata dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 17, comprese tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività.

Articolo 17 ***Funzioni della Regione***

- 1. Spettano alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
 - a) la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi comunque denominati, nonché di ausili finanziari disposti da leggi statali a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessione di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche;

Disegno di Legge

- b) la valutazione di impatto ambientale, sentiti i comuni interessati, dei progetti di ricerca e coltivazione di cui alla lettera a) del presente comma, ad eccezione dei progetti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare;
- c) la determinazione delle tariffe per le autorizzazioni, verifiche e collaudi nonché la determinazione dei canoni dovuti dai titolari delle concessioni e dei permessi;
- d) lo svolgimento di compiti di polizia mineraria, come previsto dal D.P.R. n. 128 del 1959, dal D.Lgs. n. 624 del 1996 e dal D.Lgs. n. 626 del 1994;
- e) il rilascio di permessi di ricerca e delle autorizzazioni d'indagine delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca ed autorizzazione per attività di cava nel rispetto degli indirizzi nazionali.

Articolo 18 ***Funzioni delle Province***

- 1. Spettano alle Province:
 - a) la vigilanza su miniere e risorse geotermiche in particolare nelle attività estrattive a cielo aperto, ad eccezione dei compiti di polizia mineraria attribuiti alla Regione dall'articolo 17, lettera d), della presente legge;
 - b) la collaborazione con la Regione alla predisposizione del Piano regionale delle attività estrattive.

CAPO IV **RICERCA, PRODUZIONE, TRASPORTO** **E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA**

Articolo 19 ***Funzioni della Regione***

- 1. Spettano alla Regione:
 - a) tutte le funzioni amministrative in materia di energia concernenti le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia, ivi comprese le fonti rinnovabili di energia, l'elettricità, l'energia nucleare, il petrolio ed il gas che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e degli articoli 7 e 8 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - b) la concessione di contributi, previsti dall'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché dalle leggi regionali 8 marzo 1985, n. 19, e 25 luglio 2002, n. 12, per il risparmio energetico e la realizzazione di sistemi utilizzando le fonti rinnovabili di energia;
 - c) la concessione di contributi previsti dall'art 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici;
 - d) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del D.P.R 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico;
 - e) la redazione del piano energetico regionale, contenente linee di coordinamento ed indirizzo per la realizzazione degli obiettivi in materia di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia.

Articolo 20 ***Funzioni delle Province***

- 1. Spettano alle Province le seguenti funzioni amministrative:
 - a) il controllo e uso razionale delle risorse e il risparmio energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale, redatto ai sensi dell'articolo 19, lett. e);
 - b) il rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;
 - c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici;
 - d) il rilascio di provvedimenti in materia di esercizio ed installazione di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;
 - e) il rilascio di provvedimenti per l'installazione ed esercizio di impianti di gas combustibili;

Disegno di Legge

f) l'attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e relative attività di controllo.

CAPO V FIERE E MERCATI

Articolo 21 Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:
 - a) il riconoscimento della qualifica di manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale sentiti i comuni interessati e le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio;
 - b) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, sentito il comune interessato;
 - c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
 - d) la concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
 - e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza alle piccole e medie imprese nel settore del commercio;
 - f) la pubblicità dei dati e delle informazioni sulle manifestazioni di rilevanza regionale e locale di concerto con i comuni interessati;
 - g) il coordinamento, d'intesa con le altre regioni, e sentiti i Comuni interessati, sui tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;

CAPO VI ARTIGIANATO

Articolo 22 Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:
 - a) secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali di interesse regionale, nonché la tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale, anche mediante la predisposizione di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato;
 - b) secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'approvazione dei programmi regionali oggetto di cofinanziamenti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - c) secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, il concorso nell'elaborazione e nell'attuazione a livello regionale delle politiche comunitarie e nazionali di settore, l'attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché lo studio e la gestione dei progetti di intervento rientranti in specifiche azioni comunitarie di sviluppo regionale dell'artigianato;
 - d) gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato (ERSVA) istituito ai sensi della legge regionale 9 agosto 1974, n. 39, come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1985, n. 1, il funzionamento dell'ente, lo stanziamento di fondi per le spese di funzionamento e di attività, le ispezioni sul regolare funzionamento, la nomina e lo scioglimento degli organi di rappresentanza, la nomina del commissario straordinario, la determinazione dell'ammontare dell'indennità di carica per il presidente e vice presidente, nonché del gettone di presenza dovuto ai componenti del consiglio generale e del comitato esecutivo, l'assunzione e il collocamento del personale;
 - e) le modalità di tenuta dell'Albo regionale delle imprese artigiane e degli Albi provinciali, con particolare riguardo alla regolamentazione, con apposite convenzioni, dei rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane;
 - f) il funzionamento, l'organizzazione, i compiti e l'elezione dei membri della Commissione regionale per l'artigianato e delle Commissioni provinciali per l'artigianato istituite ai sensi

Disegno di Legge

dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché la documentazione, l'indagine e la rilevazione statistica delle attività artigianali a livello regionale, effettuate dalla medesima Commissione regionale per l'artigianato;

g) la valorizzazione delle produzioni delle imprese artigiane, come individuate dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a eccezione di quelle operanti nel settore delle produzioni ceramiche di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188, e la promozione economica in Italia e all'estero dei prodotti campani dell'artigianato, anche mediante l'organizzazione e il finanziamento di mostre e fiere;

h) l'irrogazione delle sanzioni amministrative e la riscossione coattiva delle somme ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 13.

Articolo 23 ***Funzioni delle Province***

1. Spettano alle Province le seguenti funzioni:

a) le funzioni amministrative relative alla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e all'attuazione delle convenzioni tra la Regione e le Camere di commercio, industria e artigianato in ordine alla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane;

b) il coordinamento e il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese artigiane, attraverso le Camere di commercio, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) l'erogazione di contributi per l'ammodernamento, la realizzazione o l'ampliamento del laboratorio artigiano e l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 13 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1987, n. 2, la previsione a favore delle imprese artigiane, singole e associate, con particolare riguardo alle imprese artistiche e alle cooperative artigiane di garanzia, di agevolazioni, contributi, mutui, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, per favorire l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti tecnologici già esistenti e l'insediamento di nuove iniziative, al fine di incrementare la produttività e l'occupazione nel settore;

d) la promozione della cooperazione tra le imprese artigiane attraverso la costituzione di associazioni consortili dell'artigianato e di consorzi di secondo grado tra le cooperative artigiane;

e) soltanto la determinazione delle modalità attuative della programmazione negoziata nella materia dell'artigianato.

CAPO VII **COOPERAZIONE DI PRODUZIONE E LAVORO**

Articolo 24 ***Oggetto***

1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative concernenti la materia dell'attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, merci e beni, anche immateriali, realizzati attraverso cooperative di produzione e scambio di beni e servizi, con esclusione della cooperazione sociale di cui all'articolo 132, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 25 ***Funzioni della Regione***

1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:

a) l'attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese commerciali, singole o associate, avvalendosi dell'IDIMER - Istituto di studi per la promozione delle attività commerciali ed economiche nelle regioni meridionali;

b) l'istituzione della Consulta regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania di cui alla legge regionale 7 luglio 1977, n. 32, come modificata dalla legge regionale 5

Disegno di Legge

agosto 1999, n. 5, allo scopo di favorire la promozione, lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione, l'individuazione dei compiti della Consulta, della sua composizione e la determinazione dell'ammontare del gettone di presenza spettante ai suoi membri;

c) la promozione dello sviluppo del sistema produttivo regionale tramite l'istituzione di strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali cofinanziabili con risorse comunitarie, statali e private, la regolamentazione delle specifiche finalità, delle modalità e dei criteri di attuazione degli strumenti di intervento e dei regimi di aiuto, nonché dei massimali di intensità degli aiuti, delle limitazioni e dei vincoli per i soggetti beneficiari;

d) la concessione degli aiuti agli investimenti iniziali di nuove cooperative di produzione e lavoro o di loro consorzi, previsti dal regolamento della Comunità Europea del 12 gennaio 2001, n. 70/2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e degli aiuti in conto capitale per le spese di gestione sostenute nei primi tre esercizi dalle nuove cooperative di produzione e lavoro o di loro consorzi, ai sensi del regolamento della Comunità Europea del 12 gennaio 2001, n. 69/2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, compresa l'individuazione dei soggetti beneficiari, dei requisiti di ammissibilità agli aiuti, delle procedure di ammissione e selezione dei progetti, dei tempi di realizzazione delle iniziative, delle tipologie di attività escluse dagli aiuti, della misura delle agevolazioni e delle spese sostenibili, della misura e delle modalità di rimborso delle spese di gestione, nonché delle ispezioni, dei controlli delle verifiche, del monitoraggio sull'effettivo sostenimento delle spese di gestione a fronte delle quali sono state erogate le agevolazioni.

Articolo 26

Funzioni delle Province

1. Spettano alla Province le seguenti funzioni:

a) la promozione, lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative, nelle sue forme e nei settori di intervento;

b) le agevolazioni per gli investimenti diretti alla realizzazione di iniziative relative a programmi di innovazione;

c) il sostegno al risanamento e alla tutela ambientale, nonché la sicurezza dei luoghi di lavoro, nell'esercizio dell'attività d'impresa cooperativa;

d) la concessione di contributi, compresa l'indizione del bando, l'individuazione dei destinatari, delle iniziative ammesse, della composizione e funzionamento delle commissioni, delle modalità di liquidazione e di revoca, a favore delle cooperative di pescatori e mitilicoltori per la costruzione di impianti per la coltivazione dei frutti di mare nei golfi del litorale della Regione Campania, dei piccoli e medi operatori commerciali e di servizi e delle cooperative di consumo per favorire lo sviluppo dell'associazionismo economico, delle cooperative teatrali di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 26, al fine di finanziare specifiche iniziative nei campi teatrale e musicale per garantire l'attuazione del pluralismo culturale, delle cooperative edilizie costituite da appartenenti alle forze dell'ordine per la costruzione di alloggi ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 7, come modificata dalla legge regionale 4 novembre 1991, n. 16, dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (denominati confidi) costituiti ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di promuovere la costituzione e l'integrazione dei fondi speciali antiusura;

e) lo stanziamento di un fondo per agevolare l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni relative all'assistenza post-penitenziaria attraverso la costituzione di cooperative tra cittadini residenti che sono stati dimessi dagli istituti di reclusione;

f) l'individuazione dei criteri per l'organizzazione, da parte delle cooperative e consorzi di imprese, delle manifestazioni fieristiche con qualifica "comprensoriale", "provinciale" e "regionale";

g) l'attuazione del programma regionale di sviluppo della cooperazione di produzione e lavoro e sociale, istituito ai sensi della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 e adottato con delibera della Giunta regionale, nonché la registrazione e conservazione di tutte le informazioni riguardanti la sua applicazione.

Disegno di Legge

**CAPO VIII
TURISMO**

**Articolo 27
Oggetto**

1. Il presente capo disciplina il conferimento delle funzioni in materia di organizzazione turistica regionale che riveste un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale del territorio regionale della Campania.

**Articolo 28
Funzioni della Regione**

1. Alla Regione spettano le seguenti funzioni:
- a) nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 della presente legge, a titolo esemplificativo, programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche interessanti il territorio regionale, approvazione delle linee guida e degli atti di indirizzo annuale dello sviluppo turistico regionale;
 - b) promozione dell'immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale;
 - c) valorizzazione del patrimonio turistico regionale mediante l'utilizzo sostenibile delle risorse paesaggistiche, storiche, monumentali, culturali ed agricole della Campania;
 - d) individuazione dei criteri per la definizione, da parte dei Comuni, dei sistemi turistici locali e delle attività connesse alla promozione degli stessi;
 - e) determinazione degli standard di qualità delle strutture ricettive;
 - f) attuazione e verifica dell'efficacia degli interventi finanziati dall'Unione europea;
 - g) incentivazione, anche attraverso l'erogazione di appositi contributi, della riqualificazione dei beni, impianti e servizi turistici gestiti da soggetti pubblici e privati;
 - h) vigilanza e controllo sulle funzioni demandate alle province ed ai comuni ed esercizio dei relativi poteri sostitutivi;
 - i) vigilanza sulla qualità dei servizi turistici offerti nel territorio regionale ed esercizio dei relativi poteri ispettivi;
 - j) adozione di iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo alle fasce sociali più disagiate;
 - k) promozione di intese con l'amministrazione statale finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti dei servizi turistici.

**Articolo 29
Funzioni delle Province**

1. Alle Province spettano le seguenti funzioni:
- a) sostenere e coordinare i comuni nell'esercizio delle loro attribuzioni;
 - b) collaborare alla predisposizione delle linee guida dello sviluppo turistico regionale;
 - c) tenere gli elenchi e gli albi dei soggetti esercenti attività turistiche e delle associazioni pro loco;
 - d) rilasciare le autorizzazioni all'esercizio di professioni turistiche;
 - e) rilasciare le autorizzazioni all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo.

Disegno di Legge

**TITOLO III
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE,
INQUINAMENTI, GESTIONE DEI RIFIUTI**

**Capo I
Protezione della natura e dell'ambiente**

**Articolo 30
*Funzioni della Regione***

1. Alla Regione spetta:
 - a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale e il coordinamento dei relativi interventi;
 - b) l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla procedura di V.I.A., per i progetti di cui all'allegato A) del D.P.R. 12 aprile 1996, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle procedure di Verifica e di V.I.A., di cui all'allegato B) del D.P.R. 12 aprile 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i progetti investano territori di più province;
 - d) l'approvazione degli indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedure di Verifica, VIA e valutazione d'Incidenza, finalizzati anche a semplificare ed unificare i procedimenti autorizzativi concernenti i progetti soggetti a V.I.A., nonché a garantire idonee misure di pubblicità e la partecipazione al procedimento di chiunque ne abbia interesse. Fino all'emanazione degli indirizzi le procedure V.I.A. sono espletate dalla Regione secondo le disposizioni vigenti e gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 12 marzo 2004;
 - e) sentiti gli enti territoriali locali interessati ed avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A.C., l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, dichiarandole aree ad elevato rischio di crisi ambientale;
 - f) l'approvazione, da parte della Giunta entro 120 giorni dalla dichiarazione di cui alla lettera precedente, dei piani di risanamento, predisposti dalle province, per ciascuna area o per più aree omogenee ad elevato rischio ambientale, individuando le misure e gli interventi prioritari necessari: 1) per ridurre od eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, anche con la realizzazione e l'impiego di appositi impianti ed apparati; 2) per orientare lo sviluppo dei settori produttivi, in direzione della compatibilità ambientale e dello sviluppo sostenibile; 3) per garantire la vigilanza ed il controllo sull'utilizzazione dei dispositivi atti ad eliminare o ridurre l'inquinamento e gli squilibri sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione delle misure e degli interventi previsti. L'approvazione dei piani ha carattere ed effetto di dichiarazione di pubblica utilità e le opere in essi previste sono urgenti ed indifferibili. Per le aree già dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato ancora approvato un piano di risanamento, la Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora ed approva i piani di risanamento;
 - g) la valutazione e la quantificazione del danno ambientale, ai fini del ripristino delle condizioni preesistenti e del risarcimento del danno prodotto, avvalendosi dell'A.R.P.A.C.
2. La Regione cura l'istruttoria relativa ai progetti da sottoporre alle procedure di V.I.A., con il supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A.C.. Il giudizio di compatibilità ambientale è adottato previo parere della Commissione V.I.A., i cui membri sono nominati con deliberazione della Giunta.

**Articolo 31
*Funzioni delle Province***

1. Alle Province spetta:
 - a) l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle procedure di Verifica e di V.I.A., per i progetti di cui all'allegato B) del D.P.R. 12 aprile 1996, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la valutazione d'Incidenza, tranne nel caso in cui i siti ricadano, anche parzialmente, nelle aree naturali protette, di cui alla legge 6

Disegno di Legge

dicembre 1991, n. 394. In tal caso, la valutazione d'incidenza è di competenza dell'Ente gestore dell'area protetta interessata;

- c) la predisposizione dei piani di risanamento delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale;
- d) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione ed osservazione delle zone costiere.

CAPO II INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Articolo 32 *Funzioni della Regione*

1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:

- a) l'adozione dei provvedimenti relativi alla fissazione dei valori di qualità dell'aria previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 ed i provvedimenti relativi alle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'attività di controllo e rilevazione, nonché di organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- b) l'adozione dei provvedimenti relativi alla fissazione dei valori limite di emissione in via generale per categoria di impianti e sostanze inquinanti nell'ambito dei valori minimi stabiliti dallo Stato, salvo la possibilità di stabilire anche valori limite più bassi, ai sensi dell'articolo 5, D.P.C.M. 21 luglio 1989;
- c) la definizione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 convocando, ove occorra, apposita conferenza di servizi;
- d) la definizione dei criteri in base ai quali le province, nell'ambito dei provvedimenti regionali di cui alle precedenti lettere a) e b), adottano propri piani pluriennali, per assicurare, nei territori di competenza, il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria ambiente fissati dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) il coordinamento e l'assistenza agli enti locali, nonché la promozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata per le attività e la vigilanza sugli impianti termici;
- f) l'individuazione delle autorità competenti alla gestione di episodi di acuti di inquinamento atmosferico;
- g) la gestione, per il tramite dell'A.R.P.A.C., dei sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria pubblici e privati;
- h) ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della presente legge, nell'ambito delle funzioni di programmazione, spettano tra l'altro alla Regione, l'adozione dei provvedimenti di pianificazione, programmazione e classificazione del territorio regionale, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, da emanarsi nel rispetto delle direttive tecniche impartite con D.M. 1.10.2002 n. 261, nonché l'individuazione delle linee d'indirizzo per stabilire il regime di monitoraggio e le modalità di gestione della qualità dell'aria ambiente nelle zone e negli agglomerati del territorio regionale.

Articolo 33 *Funzioni delle Province*

1. Spettano alla Provincia le seguenti funzioni:

- a) la tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
- b) la predisposizione per il proprio ambito territoriale, delle valutazioni ambientali di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27.6.2001 ed alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16;
- c) l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

Disegno di Legge

e) le attività amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera per impianti industriali a ridotto inquinamento atmosferico, ed il rilascio delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia con potenza termica minore di 300 MW, nell'ambito delle linee d'indirizzo e coordinamento previste dai piani energetici regionali e sulla scorta dei modelli semplificati disposti dalla Regione, prevedendo un contributo per spese di istruttoria;

f) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), della presente legge;

g) il rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici con le modalità e procedure di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551;

h) secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 1, della presente legge, la raccolta ed il coordinamento delle proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione ambientale, propria e della Regione.

CAPO III INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 34 *Funzioni della Regione*

1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:

a) definire i criteri per l'elaborazione da parte dei Comuni, della classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalla legislazione vigente per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e/o per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 legge citata;

b) individuare direttive per le attività di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;

c) erogare contributi per iniziative di educazione ed informazione dei cittadini, finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento acustico, nonché per le attività di ricerca o studi sui sistemi per la riduzione dell'inquinamento acustico;

d) nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, in particolare, adottare ogni iniziativa per garantire il contenimento dell'inquinamento acustico e favorire i piani di risanamento.

Articolo 35 *Funzioni delle Province*

1. Spettano alle Province le seguenti funzioni:

a) la tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissioni;

b) le attività amministrative derivanti da quanto disposto al precedente articolo;

c) il controllo e la vigilanza, di cui all'articolo 14, comma 1, L. 26 ottobre 1995, n. 447 utilizzando le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61.

CAPO IV INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Articolo 36 *Conferma del riparto di funzioni*

1. Restano ferme le funzioni attribuite alla Regione dalle leggi regionali n. 13 del 24 novembre 2001, recante «Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti», e n. 14 del 24 novembre 2001, recante «Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni».

Disegno di Legge

**CAPO V
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

Articolo 37

Oggetto

1. Le attività a rischio d'incidente rilevante sono quelle connesse all'utilizzo di determinate sostanze pericolose, per le quali in virtù dell'articolo 72 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, la Regione, nel proprio ambito territoriale, previene e limita le conseguenze dannose per l'uomo e per l'ambiente, promuovendo altresì la semplificazione delle procedure per la valutazione dei rapporti di sicurezza.

Articolo 38

Funzioni della Regione

1. Ai sensi dell'articolo 18, D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, alla Regione spettano le seguenti funzioni, da espletare con l'ausilio dell'A.R.P.A.C.:

a) individuare e perimetrare le aree ad elevata concentrazione industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti ed approvare i piani di risanamento relativi alle aree ad elevata concentrazione di attività industriale che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti;

b) disciplinare, anche con successivi regolamenti: 1) le modalità per lo svolgimento dell'istruttoria tecnica dei rapporti di sicurezza, allegati alle notifiche delle attività a rischio d'incidente rilevante, prevedendo un contributo per l'istruttoria a carico dei fabbricanti; 2) lo scambio delle informazioni tra gestori degli stabilimenti e tra gestori e pubbliche amministrazioni, al fine della prevenzione, limitazione ed eliminazione dei rischi; 3) l'informazione e la consultazione della popolazione residente in aree interessate da attività a rischio d'incidente rilevante; 4) l'approvazione di appositi programmi di intervento e dei piani di emergenza esterna; 5) l'individuazione degli stabilimenti per i quali le probabilità di accadimento d'incidente rilevante, o le sue conseguenze, possono essere maggiori, a causa del luogo, della vicinanza ad altri stabilimenti e delle sostanze particolarmente pericolose presenti; 6) l'adozione, nell'ambito degli strumenti di pianificazione esistenti, di prescrizioni atte a consentire la localizzazione più adeguata di nuovi stabilimenti; 7) la vigilanza ed il controllo, nonché l'applicazione le sanzioni nei limiti previsti dalla legge, in caso d'inosservanza delle norme di cui al presente articolo; 8) il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica e territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e dal D.M. 9 maggio 2001.

Articolo 39

Funzioni delle Province

1. Spettano alla Province:

a) la partecipazione alle attività della Regione, finalizzate all'approvazione dei piani di emergenza esterna di cui all'articolo 20, Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

b) la diffusione presso la popolazione interessata delle informazioni inerenti i piani di emergenza esterna;

c) l'attuazione degli interventi, di cui al programma predisposto dalla Regione;

d) l'individuazione, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale, con il concorso dei comuni interessati, delle aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 344, acquisendo, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 4, comma 3, del D.M. 9 maggio 2001.

CAPO VI

GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 40

Funzioni della Regione

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, spettano alla Regione le seguenti funzioni:

Disegno di Legge

- a) adeguare il piano regionale di smaltimento dei rifiuti al fine di incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio;
- b) nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3 comma 1 della presente legge, programmare e definire le attività da intraprendere nell'ambito del territorio regionale, sentita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento e la combustione dei rifiuti;
- c) formulare criteri ed indirizzi per la predisposizione dei piani d'Ambito Territoriale Ottimale di Smaltimento da parte delle province e per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- d) promuovere la gestione integrata dei rifiuti al fine di ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'incentivazione della riduzione della produzione dei rifiuti, della riduzione dell'uso degli imballaggi anche attraverso accordi con la grande distribuzione, l'incentivazione e l'utilizzo di beni prodotti con rifiuti, realizzando la definitiva messa a regime del sistema regionale integrato dei rifiuti solidi urbani, ed assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico - sanitaria e ambientale;
- e) disciplinare l'approvazione di progetti e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di particolari tipologie di impianti di smaltimento di rifiuti, in particolare di impianti di combustione di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, individuando anche le tipologie di impianti, la cui autorizzazione è attribuita alle province;
- f) predisporre schemi-tipo di regolamenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, per facilitare l'esercizio della potestà regolamentare dei comuni ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di promuovere la gestione integrata dei rifiuti;
- g) definire schemi di convenzione e di statuto da adottarsi da parte dei comuni, per lo svolgimento delle competenze a livello di bacino e/o ambito territoriale ottimale;
- h) stipulare appositi accordi di programma o convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nonché alla stipulazione di appositi accordi di programma, convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati indirizzati al perseguimento degli obiettivi;
- i) concedere contributi ed incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale e provinciale;
- j) concedere contributi finalizzati alla riduzione dello smaltimento dei fanghi in discarica, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- k) definire criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti, di recupero dei rifiuti con procedura ordinaria, nonché di recupero con procedura semplificata;
- l) definire il quantitativo minimo annuo di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare, nonché la concessione di incentivi finalizzati alla sensibilizzazione all'uso di materiale riciclato;
- m) promuovere a livello regionale le attività educative, gli interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessità esistenti sul territorio, e con l'obiettivo di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi;
- n) individuare forme di semplificazione amministrativa per enti ed imprese che adottino sistemi di gestione ambientale;
- o) incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite, la valorizzazione dei rifiuti, l'utilizzo del materiale riciclato, la produzione di beni di consumo ecologicamente compatibili, la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti tramite la promozione di accordi di programma e la concessione di contributi ed incentivi a soggetti privati, nel rispetto della regola comunitaria del '*de minimis*';
- p) concedere incentivi per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale, nel rispetto della regola comunitaria del '*de minimis*';
- q) predisporre criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa della definizione degli

Disegno di Legge

stessi da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

r) redigere le relazioni, da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

s) individuare le potenzialità ricettive degli impianti di combustione da alimentare con il Combustibile derivato dai rifiuti (C.D.R.);

t) definire le tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento e le quote, a carico dei gestori degli impianti, da versare a favore degli enti locali interessati.

Articolo 41

Funzioni delle Province

1. Spettano alle Province:

a) la redazione e l'adozione dei piani d'Ambito Territoriale Ottimale di Smaltimento, sulla scorta dei criteri e delle procedure stabilite dalla Regione;

b) l'individuazione, sentiti i comuni e sulla scorta dei criteri dettati dalla Regione, delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

c) la rilevazione statistica dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti, secondo le modalità stabilite dalla Regione;

d) l'adozione del programma provinciale di gestione dei rifiuti, raccordato con il Piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) la realizzazione, mediante un sistema integrato di gestione articolato su base territoriale provinciale, di criteri di massima tutela dell'ambiente, di efficacia, efficienza ed economicità tali da ottimizzare in termini di minore impatto ambientale le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

f) l'espletamento delle attività concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, nonché al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nell'ambito dei piani d'Ambito Territoriale Ottimale di Smaltimento, individuati ai sensi dell'articolo precedente, fissando un contributo a carico dei richiedenti;

g) le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni, per l'eliminazione degli oli usati di cui all'articolo 5, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, fissando un contributo a carico dei richiedenti;

h) l'espletamento delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo;

i) l'emanazione dei provvedimenti di rinnovo, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

j) il rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, sospensione, revoca, rinnovo relativi all'utilizzazione in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, nonché il ricevimento dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, e la trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 1, numero 5), del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;

k) il rilascio dei provvedimenti per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in conformità al regolamento CE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 ed ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e delle disposizioni attuative nazionali e regionali e all'invio periodico alla Regione dei dati relativi al quantitativo di rifiuti per cui è stato richiesto il movimento transfrontaliero di rifiuti e del quantitativo effettivamente trasportato sia in entrata che in uscita dall'Italia;

l) la garanzia della gestione unitaria dei rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale e la gestione delle situazioni di emergenza trovando soluzioni prioritariamente all'interno del territorio di propria competenza, adottando a tal fine ogni provvedimento necessario e, solo in seconda priorità, facendo riferimento ad impianti localizzati in altre province o in altre Regioni;

m) la trasmissione alla Regione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale delle informazioni e dei dati autorizzativi di cui alle precedenti lettere;

n) la promozione a livello provinciale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessità esistenti sul territorio e con gli

Disegno di Legge

obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi.

Articolo 42 ***Interventi di bonifica***

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge la Regione, predispone ed approva il piano regionale delle bonifiche.

2. La Giunta regionale, per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, istituisce apposito fondo e può concedere un contributo, fino ad un massimo del 40% del finanziamento richiesto, ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi. Tali contributi sono concessi qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria ed ambientale od occupazionale.

3. La Giunta regionale può concedere finanziamenti, fino all'80% del finanziamento richiesto, a favore di soggetti pubblici, che attuano interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, individuate nel piano regionale delle bonifiche o nei piani d'Ambito Territoriale Ottimale di Smaltimento dei rifiuti.

CAPO VII **PARCHI, RISERVE NATURALI E PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA**

Articolo 43 ***Funzioni della Regione***

1. Spettano alla Regione:

a) tutte le funzioni amministrative in materie di aree naturali protette, ferme restando le funzioni in capo allo Stato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) l'individuazione, il riconoscimento e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico, i Siti d'Interesse Comunitario (S.I.C.), le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), nonché i Siti d'Interesse Regionale (S.I.R.);

c) la definizione degli indirizzi e dei criteri per la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale;

d) l'approvazione dei piani di assestamento boschivo;

e) la vigilanza sulla gestione delle riserve naturali;

f) l'individuazione degli habitat e delle specie, presenti sul territorio di competenza, aventi le caratteristiche stabilite dalla normativa comunitaria.

Articolo 44 ***Funzioni delle Province***

1. Spetta alle Province:

a) la gestione delle riserve naturali, salvo il caso in cui ricadano all'interno od in zone limitrofe al territorio delle aree protette, di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33. In tal caso la gestione spetta agli enti di gestione dei parchi regionali;

b) l'individuazione di parchi sovracomunali, sulla base delle proposte dei comuni interessati;

c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato, che operano nel campo della protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

d) l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale;

e) l'individuazione, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), dei corridoi biologici e delle aree di collegamento ecologico funzionali alla Rete Ecologica Regionale (R.E.R.);

f) l'elaborazione della carta delle biodiversità vegetali, animali ed ittiche e dei piani di restauro della rete verde;

Disegno di Legge

g) le limitazioni all'attività venatoria o di pesca, derivanti dalla necessità di tutelare le aree di collegamento ecologico funzionale, nell'ambito dei piani faunistico-venatori, di cui alla legge regionale 10 aprile 1996, n. 8;

h) l'erogazione di contributi ai comuni per la messa a dimora di un albero per ogni neonato e/o minore adottato, ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 14, nonché per il restauro della rete verde di aree non coltivate non comprese in quelle delle comunità montane.

2. Le funzioni di cui alle lettere b), d), e), f), g) ed h), del precedente comma sono esercitate dalle Province ad esclusione dell'ambito territoriale di competenza delle Comunità montane, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della presente legge.

TITOLO IV ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COLLOCAMENTO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Articolo 45

Oggetto

1. Il presente Titolo ha come oggetto le funzioni nelle materie:

a) dell'Istruzione, così come definita dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) della Formazione professionale, così come definita dall'articolo 141, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) del Collocamento e delle politiche attive del lavoro, consistenti nell'insieme delle funzioni e dei compiti relativi ai servizi per l'impiego ed alle politiche di sostegno per l'occupazione.

2. Tra le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 sono compresi quelli:

a) volti ad assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b) volti ad assicurare, in particolare, l'attuazione del diritto agli studi universitari;

c) volti alla promozione e valorizzazione del sistema universitario della Campania;

d) volti al sostegno dei livelli occupazionali mediante la realizzazione di progetti per lavori socialmente utili;

e) attinenti a interventi integrati in materia di istruzione e formazione professionale;

f) inerenti a interventi integrati in materia di formazione professionale e sostegno all'occupazione.

Articolo 46

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano:

a) l'attuazione di sistemi informativi e statistici di raccolta, elaborazione e gestione dei dati di interesse regionale, necessari per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi;

b) la promozione e/o la realizzazione di interventi straordinari diretti, di rilevanza regionale o di carattere eccezionale;

c) le funzioni concernenti i contributi alle scuole non statali di cui all'articolo 138, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

d) le funzioni di promozione e valorizzazione delle Università di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13;

e) la stipula, con le Università di riferimento, con le loro strutture sanitarie o con le Aziende sanitarie locali competenti per territorio, di convenzioni per assicurare l'assistenza sanitaria di primo intervento all'interno delle strutture universitarie di riferimento;

f) al fine dell'attuazione del diritto agli studi universitari: lo sviluppo di azioni per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati e laureati; la stipula, con gli Istituti di credito, di apposite convenzioni per disciplinare le modalità di concessione dei prestiti d'onore; lo sviluppo di strumenti di partecipazione che consentano la possibilità di una diretta partecipazione degli studenti universitari alla individuazione dei bisogni ed alla definizione delle soluzioni per la loro soddisfazione;

g) la compilazione e la tenuta della lista di mobilità dei lavoratori;

h) la ripartizione delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;

Disegno di Legge

i) le attività affidate al Servizio formazione professionale dall'articolo 7 della Legge regionale 21 gennaio 1985, n. 9.

2. Nell'ambito delle funzioni di programmazione che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge spettano alla Regione, rientrano:

a) la programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, in coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, e la suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

b) la determinazione: dei requisiti di merito e di reddito per l'assegnazione delle residenze universitarie o delle strutture abitative nella disponibilità delle ADISU, nonché delle tariffe per la fruizione del relativo servizio; dei criteri e delle modalità di ammissione, delle priorità e delle riserve di assegnazione dei posti alloggio; delle modalità di accesso ai servizi abitativi degli studenti provenienti da Università non campane; delle modalità di utilizzo degli alloggi non assegnati a seguito di procedura concorsuale; di direttive in ordine alla determinazione delle tariffe per il servizio di ristorazione offerto dalle ADISU; di standard comuni di qualità dei servizi abitativi e di ristorazione; di procedure semplificate per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione di contributi e benefici;

c) gli indirizzi della programmazione didattica attinente la formazione professionale e la definizione delle modalità per lo svolgimento dei relativi esami;

d) con particolare riferimento alle scuole e ai corsi per la formazione e per l'ulteriore qualificazione per specifiche utilizzazioni del personale tecnico-paramedico, la definizione: di criteri uniformi di gestione delle scuole; della durata e delle materie dei corsi di aggiornamento professionale; del numero massimo degli allievi da ammettere;

e) la definizione dei bacini provinciali e di specifici indirizzi in merito alla localizzazione dei Centri per l'impiego, nonché di indirizzi per la definizione dei relativi servizi e del loro assetto organizzativo;

f) la definizione, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53, delle modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza scuola-lavoro nell'ambito del sistema di formazione professionale;

g) con particolare riferimento alla formazione professionale relativa all'attività di estetista, ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1: la predisposizione dei programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione e del relativo esame teorico-pratico, nonché dei corsi di qualificazione, di specializzazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale;

h) la definizione dei criteri in base ai quali le Province possono autorizzare lo svolgimento presso scuole private dell'esame per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 4 gennaio 1990, n. 1;

i) con particolare riferimento alla formazione professionale relativa all'attività di acconciatore, la definizione dei contenuti tecnico-culturali, dei programmi dei corsi e dell'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174;

j) la promozione ed il coordinamento dell'istruzione artigiana, della formazione professionale e imprenditoriale e dell'aggiornamento per gli artigiani, nonché l'incentivazione all'apprendistato allo scopo di tutelare la continuità della tradizione artigiana e di promuovere la formazione di nuova mano d'opera.

Articolo 47

Funzioni delle Province

1. Spettano alle Province:

a) le funzioni ed i compiti attinenti l'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, commi 1 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) l'istituzione di borse di studio destinate agli alunni dell'istruzione e agli allievi della formazione professionale di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della legge regionale 1 febbraio 2004, n. 4;

c) al fine della realizzazione effettiva del diritto alla istruzione ed alla formazione: la stipula di assicurazioni a favore degli alunni delle scuole per gli infortuni in cui possono incorrere nel percorso da casa a scuola e viceversa e nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, ricreativa, culturale o sportiva promossa dalle autorità scolastiche; l'adozione di misure di facilitazione per l'acquisto di scuola-bus da parte dei comuni;

Disegno di Legge

- d) l'attuazione, per quanto di competenza, degli interventi all'interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in esecuzione della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- e) la gestione degli interventi di estensione provinciale di cui alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 4 e delle relative risorse, assicurandone il monitoraggio e il controllo;
- f) le funzioni e i compiti precedentemente relativi ai musei ed alle biblioteche degli Enti locali ed alla promozione di attività culturali, di cui all'articolo 16 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54;
- g) le funzioni e i compiti concernenti i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
- h) l'istituzione e il finanziamento di scuole e corsi per la formazione professionale, la determinazione e la stipula delle convenzioni di affidamento delle attività di formazione con singoli Enti, la nomina delle Commissioni di esame, e la vigilanza sulle attività didattiche ed amministrative di tutti i corsi di formazione professionale che si svolgono presso soggetti terzi;
- i) l'accreditamento delle strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- j) l'autorizzazione dei corsi di formazione autofinanziati, nonché la convalida degli attestati professionali;
- k) la tenuta del Registro dei soggetti promotori di attività autofinanziate di formazione professionale;
- l) il riconoscimento dei corsi di formazione professionale svolti da aziende od organizzazioni diverse dai Centri di formazione;
- m) l'autorizzazione dei corsi di formazione professionale per podologo e dei relativi tirocini, la vigilanza sul loro svolgimento, nonché la validazione dei relativi diplomi;
- n) il finanziamento degli oneri concernenti lo svolgimento dei corsi per centralinisti telefonici ciechi presso le Sezioni provinciali della Unione italiana ciechi;
- o) l'affidamento dell'esercizio dell'attività formativa per la professione di ostetrica, nonché la vigilanza sul suo svolgimento, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1983, n. 18;
- p) la stipula con istituti assicuratori di convenzioni per il pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
- q) le funzioni e i compiti concernenti: corsi di qualificazione rivolti ai giovani sprovvisti di qualifica professionale; corsi di specializzazione e di aggiornamento rivolti ai lavoratori occupati che intendono evolvere la loro preparazione; corsi di qualificazione e di riqualificazione rivolti a lavoratori disoccupati o precariamente occupati che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale; corsi di aggiornamento per quadri intermedi di ogni settore produttivo; programmi e sperimentazioni da realizzare con l'intervento del Fondo sociale europeo; programmi specifici adottati d'intesa con l'autorità scolastica ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; organici programmi di insegnamento complementare per apprendisti di cui alla legge 19 novembre 1955, n. 25 e successive modificazioni, nonché per detenuti; programmi per l'inserimento nei normali corsi di formazione e qualificazione professionale di invalidi, handicappati e disadattati;
- r) le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 18;
- s) le funzioni ed i compiti assegnati ai Centri di orientamento professionale dall'articolo 6 della Legge regionale 21 gennaio 1985, n. 9;
- t) le funzioni e i compiti già esercitati a titolo di delega regionale nella materia dell'istruzione professionale ed artigiana;
- u) i corsi di formazione ed i relativi esami di abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174;
- v) lo svolgimento dei corsi e degli esami per la formazione, la qualificazione, la specializzazione, l'aggiornamento e la riqualificazione per lo svolgimento dell'attività di estetista, ai sensi della legge 14 gennaio 1990, n. 1, nonché la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento degli esami presso le scuole private;
- w) le funzioni concernenti i corsi per la formazione di quadri tecnici destinati all'amministrazione dei Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 39;
- x) le funzioni e i compiti concernenti la formazione professionale richiesta dalle norme vigenti per il conseguimento delle qualifiche di autoriparatore, impiantista ed esercente d'impresa di pulizia, nonché per la riqualificazione e l'aggiornamento;
- y) le funzioni e i compiti concernenti la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo;

Disegno di Legge

- z) le funzioni e i compiti concernenti la formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;
- aa) le funzioni e i compiti concernenti la formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori del settore fieristico, ivi compresi gli operatori commerciali con l'estero;
- bb) l'attuazione degli interventi concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti ai servizi turistici e del personale dipendente delle strutture ricettive soggette a classificazione;
- cc) l'organizzazione degli esami di abilitazione all'esercizio di professioni turistiche;
- dd) le funzioni e i compiti concernenti il collocamento ed i servizi per l'impiego, ivi compresi, in particolare: il collocamento ordinario; il collocamento agricolo; il collocamento dello spettacolo; il collocamento obbligatorio; il collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea; il collocamento dei lavoratori a domicilio; il collocamento dei lavoratori domestici; l'avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici; la preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro; le iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
- ee) l'attuazione in via diretta o il concorso, con propri contributi integrativi e/o aggiuntivi, in interventi per favorire la realizzazione di lavori socialmente utili, ai sensi dell'articolo 14 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni;
- ff) l'erogazione di contributi per progetti di inserimento lavorativo di giovani a rischio, nonché per la sperimentazione di iniziative organiche, di cui alla legge regionale 21 novembre 1987, n. 41.

TITOLO V TRASPORTI E VIABILITÀ

Articolo 48 *Oggetto*

1. Il presente Titolo ha come oggetto le funzioni nelle materie:
- a) dei Trasporti, così come individuate al capo VII del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle relative ai servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, agli autoservizi pubblici non di linea, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai servizi di noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché quelle attinenti al sistema dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ed ai sistemi di mobilità della Regione, di cui alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) della Viabilità, così come individuate al capo VI del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 49 *Funzioni della Regione*

1. Spettano alla Regione le funzioni concernenti:
- a) reti, infrastrutture, ivi comprese le concessioni per la gestione, e servizi ferroviari di interesse regionale e locale; reti, impianti e servizi autofiloltranviari e non convenzionali interprovinciali, che collegano tre o più province, e interregionali; reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti, di rilievo regionale e interregionale; nonché reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- b) la sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna;
- c) la fissazione di sanzioni amministrative per la inosservanza dell'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi e dei servizi ad esso assimilati;
- d) l'istituzione, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, l'individuazione dei relativi requisiti di iscrizione, nonché la Commissione consultiva regionale all'uopo prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;

Disegno di Legge

- e) il rifornimento idrico delle isole;
- f) le concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- g) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade;
- h) il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;
- i) l'applicazione delle sanzioni per irregolarità a carico delle aziende concessionarie del trasporto pubblico locale, ai sensi della legge regionale 4 aprile 1995, n. 12;
- j) il riconoscimento della qualifica di agente di polizia amministrativa al personale appositamente incaricato, dall'Ente o dall'Azienda esercente il trasporto pubblico, della contestazione per la mancanza o irregolarità del titolo di viaggio;
- k) la gestione delle autostrade trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle strade regionali individuate con delibera di Giunta regionale, sulla base della prevalente funzione di collegamento interregionale e interprovinciale, tra quelle trasferite ai sensi del medesimo decreto e quelle di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l) l'assegnazione di risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli e per altri beneficiari di agevolazioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- m) la destinazione di risorse finanziarie direttamente ai soggetti gestori dei servizi minimi di trasporto di competenza regionale, nonché il trasferimento agli Enti locali di quelle da destinare alla copertura dei servizi minimi di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- n) la concessione di contributi finalizzati alla incentivazione dell'istituzione di collegamenti aerei in partenza ed in arrivo negli Aeroporti campani;
- o) l'ispezione e il controllo a fini di garanzia della massima sicurezza del trasporto marittimo di competenza regionale;
- p) l'individuazione, con riguardo ai servizi autofilotranviari e ai servizi non convenzionali interprovinciali che collegano più province, in mancanza d'intesa tra le province interessate, di quella nel cui territorio si svolge la parte prevalente del servizio o, comunque, risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, alla quale competono conseguentemente le funzioni e i compiti di programmazione ed amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- q) i visti di conformità dei Piani provinciali degli investimenti nei trasporti rispetto alle linee guida elaborate dalla Giunta regionale ed al Piano regionale dei trasporti, nonché dei Piani urbani della mobilità rispetto ai Piani regionale e provinciale dei trasporti, ai sensi dell'articolo 15, commi 4 e 6, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- r) i pareri vincolanti da rendersi in ordine ai Piani provinciali e comunali di settore per gli investimenti nei trasporti, ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, nonché l'approvazione, per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge, degli studi di fattibilità di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c), della legge stessa;
- s) l'elaborazione di un contratto di servizio tipo, ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- t) la stipula dei contratti di servizio di propria competenza;
- u) la vigilanza sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
- v) l'autorizzazione, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, dei servizi di linea residuali, per i quali non sussistono obblighi di servizio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- w) l'erogazione di contributi in conto capitale, contributi in conto ammortamento, mutui, contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing, al fine di partecipare al finanziamento degli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, per lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di trasporto pubblico regionale e locale;
- x) il finanziamento, attraverso la stipula di specifici accordi di programma con gli enti locali interessati, degli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e delle infrastrutture.

Disegno di Legge

2. Nell'ambito delle funzioni di programmazione che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge spettano alla Regione, rientra:

a) la determinazione dei criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea;

b) la programmazione inerente i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 6, comma 2, 8 e 9, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) la programmazione e il coordinamento della rete viaria autostradale e stradale trasferita ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, la disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonché di classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) la determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite;

e) la disciplina della navigazione interna;

f) la programmazione e pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale, e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

g) la programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) l'indirizzo e il coordinamento degli interventi per la realizzazione di un sistema di trasporto marittimo integrativo dei trasporti su strada e ferroviari, di cui all'articolo 12 della legge 28 dicembre 1999, n. 522;

i) il piano annuale per la concessione di contributi a favore di aziende od enti che esercitano servizi di linee marittime con mezzi rapidi per trasporti collettivi di carattere pubblico, di cui alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 58;

j) il piano annuale per la concessione di contributi a favore di aziende per l'attivazione di collegamenti marittimi integrativi con mezzi navali idonei a coprire le relative linee con una percorrenza oraria corrispondente ad una velocità minima non inferiore alle 15 miglia, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4;

k) la programmazione in materia di servizi marittimi ed aerei di interesse regionale di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10;

l) la determinazione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, dei criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, nonché la definizione della politica tariffaria e delle sue modalità di applicazione, delle diverse tipologie di titoli di viaggio e dei corrispondenti livelli tariffari massimi, delle azioni di promozione del trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;

m) l'adozione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, delle linee direttive del trasporto pubblico, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;

n) i programmi triennali di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, per i servizi di propria competenza;

o) l'individuazione, in base ai contenuti delle linee direttive e dei programmi triennali, della rete dei servizi minimi del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;

p) la definizione degli standard minimi relativamente ai contenuti dei contratti di servizio dei trasporti pubblici locali di cui all'articolo 30, comma 8, lettera h), della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;

q) la redazione, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, delle linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico di sua competenza, nelle more dell'approvazione del programma triennale dei servizi minimi di cui agli articoli 16 e 17 della medesima legge;

r) l'individuazione, nell'ambito del Piano territoriale regionale, dei sistemi infrastrutturali e delle attrezzature di rilevanza sovregionale e regionale, nonché degli impianti e degli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale, e più in particolare, delle grandi linee di comunicazione viaria, ferroviaria e marittima, nonché dei nodi di interscambio modale per persone e merci, e delle

Disegno di Legge

strutture aeroportuali e portuali, ai sensi dell'articolo 13, commi 1, lettera b), e 3, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

Articolo 50 *Funzioni delle Province*

1. Spettano alle Province le funzioni concernenti:
 - a) il trasporto lagunare e lacuale;
 - b) l'esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e l'accertamento della veridicità del possesso dei requisiti di iscrizione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
 - c) l'erogazione dei contributi a favore di aziende od enti che esercitano servizi di linee marittime con mezzi rapidi per trasporti collettivi di carattere pubblico, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, della legge regionale 9 giugno 1980, n. 58;
 - d) la concessione di contributi in conto capitale per la costruzione, per l'ammodernamento e per la manutenzione straordinaria di impianti a fune terrestri ed aerei, nonché di sovvenzioni integrative di esercizio per il ripianamento economico della gestione, degli impianti a fune di cui agli articoli 1, 4 e 6 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 31;
 - e) l'erogazione di contributi a favore di aziende per l'attivazione di collegamenti marittimi integrativi di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4;
 - f) la concessione di contributi straordinari "una tantum" a favore di aziende che effettuano corse di collegamento marittimo per l'approvvigionamento idrico e/o energetico delle isole e/o dei comuni costieri, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4;
 - g) l'assegnazione di risorse finanziarie ai Comuni per contribuire all'acquisto di titoli di viaggio per studenti, portatori di handicap, cittadini senza reddito e anziani a pensione minima, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10;
 - h) il rilascio, relativamente alle autolinee di propria competenza, dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente;
 - i) l'erogazione di un contributo annuale agli Aero-club e alle Associazioni nazionali paracadutisti d'Italia che operano sul proprio territorio, finalizzato al potenziamento dei relativi organici, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1996, n. 24;
 - j) l'estimo navale;
 - k) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, salvo che nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - l) la gestione, nell'ambito del proprio territorio, delle strade trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad esclusione di quelle individuate con deliberazione di giunta regionale ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, nonché la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade stesse;
 - m) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, il riconoscimento dei consorzi di scuole, nonché gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
 - n) l'autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni, nonché il controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
 - o) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
 - p) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, nonché dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
 - q) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori;
 - r) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcilla nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;

Disegno di Legge

s) le reti, gli impianti e i servizi autofiloltranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani, i nodi e le infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità, i servizi e gli impianti di trasporto a fune, e i servizi lacuali, non espressamente riservate alla Regione, e non espressamente delegati ai comuni capoluogo di Provincia, ai sensi della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;

t) i servizi di trasporto di linea nei territori a domanda debole di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

u) l'approvazione, per quanto di competenza, degli studi di fattibilità di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c), della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;

v) la stipula dei contratti di servizio di propria competenza;

w) l'autorizzazione, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, dei servizi di linea residuali, per i quali non sussistono obblighi di servizio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Nell'ambito delle funzioni di programmazione che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della presente legge spettano alle Province, rientra la programmazione in materia di reti, impianti e servizi autofiloltranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani, di nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità, di servizi e impianti di trasporto a fune, di servizi lacuali, salvo quella espressamente riservata alla Regione o espressamente delegata ai comuni capoluogo di Provincia dalla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3. Spettano, in particolare, alle Province:

a) la pianificazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, dei servizi di trasporto di linea nei territori a domanda debole di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) l'individuazione dei bacini per la pianificazione dei servizi per la mobilità intercomunale, nonché di differenti modalità di espletamento dei servizi di trasporto di linea nei territori a domanda debole, ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;

c) i programmi triennali di trasporto pubblico locale, in riferimento ai singoli bacini di traffico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;

d) il piano generale del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

e) la definizione, per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, degli obblighi di servizio pubblico e la previsione nei contratti di servizio delle corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi.

TITOLO VI SERVIZI SOCIALI

Articolo 51 *Funzioni della Regione*

1. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la Regione:

a) determina gli ambiti territoriali per la gestione del sistema integrato;

b) adotta il Piano Sociale Regionale, che definisce principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari;

c) assicura il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali;

d) definisce le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;

e) individua i criteri per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni, assicurando una uniforme applicazione dell'Indicatore socioeconomico di equivalenza;

f) ripartisce le risorse erogate dal Fondo Sociale Regionale;

g) contribuisce all'elaborazione, di intesa con le Province, dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli Enti Locali, delle Istituzioni Pubbliche e del terzo settore impegnato nella realizzazione del sistema integrato;

h) promuove ricerche sulle dimensioni dei bisogni e dell'emarginazione e le relative cause scatenanti nonché iniziative informative e di assistenza tecnica ai soggetti del sistema integrato di interventi sociali;

i) istituisce e coordina, di intesa con le Province, il sistema informativo sociale;

Disegno di Legge

j) definisce strumenti di monitoraggio, di valutazione e di controllo di gestione, per verificare, in termini di efficacia e di efficienza, la corrispondenza tra la programmazione regionale e la programmazione locale, nonché lo stato di attuazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di zona di Ambito;

k) esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti inadempienti;

l) promuove iniziative tese a valorizzare e sostenere il ruolo delle formazioni sociali;

m) promuove nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni, e sostiene iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici o privati, anche volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

n) individua le azioni e gli interventi volti a migliorare la sicurezza dei cittadini da iscriversi nel Programma di Azioni previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12. Individua, inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 12/03, i profili professionali e le nuove professionalità destinate a realizzare operativamente gli interventi programmati;

o) provvede alla trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di servizi alla Persona o in Persone giuridiche di diritto privato;

p) emana lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali;

q) definisce gli indirizzi per assicurare la programmazione, la gestione integrata e la verifica dei risultati da parte dei Comuni e delle ASL dei servizi sociosanitari, ai sensi della normativa statale vigente;

r) individua, con proprie direttive in materia sociosanitaria, le prestazioni da ricondurre alle tipologie definite dalla normativa statale vigente, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza;

s) verifica la conformità dei piani sociali di ambito con il piano sociale regionale;

t) definisce le caratteristiche ed i requisiti delle figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative agli interventi ed ai servizi ed i requisiti minimi delle diverse tipologie di servizi sociali;

u) adotta, di intesa con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori e degli altri soggetti del territorio interessati, un sistema di tariffe minime per ogni tipologia di servizio sociale e per le figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative a detti interventi e servizi

v) programma, coordina e verifica le funzioni amministrative esercitate dai comuni relative alla concessione dei trattamenti economici in materia di invalidità civile e determina, per tutto il territorio regionale, eventuali benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale, definendo le procedure di rilascio della relativa concessione e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;

z) esercita le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo alla cooperazione sociale, alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) ed al volontariato.

Articolo 52

Funzioni delle Province

1. Le Province concorrono alla definizione del Piano Sociale Regionale e dei Piani di Zona di Ambito. Provvedono alla loro attuazione anche attraverso:

a) la realizzazione del Sistema Informativo Sociale;

b) la collaborazione al sistema di monitoraggio dei Piani di Zona;

c) la promozione ed attuazione, d'intesa con i Comuni, di percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori sociali del sistema integrato;

d) l'istituzione di Osservatori Provinciali;

e) la promozione e realizzazione di analisi di approfondimento, su specifici fenomeni sociali a rilevanza provinciale.

Disegno di Legge

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 53
*Norma di prima attuazione delle funzioni conferite***

1. Le norme di cui al capo relativo alla gestione dei rifiuti entrano in vigore al cessare della fase straordinaria di emergenza rifiuti.

2. Il piano regionale di smaltimento rifiuti attualmente vigente costituisce disciplina regionale delle attività e del sistema integrato di smaltimento rifiuti, anche dopo la cessazione della fase di emergenza di cui al comma 1 e fino all'adozione di un nuovo, analogo strumento pianificatorio e programmatico oppure di modifiche ed integrazioni al suddetto piano regionale vigente.

**Articolo 54
*Disposizione transitoria***

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

**Articolo 55
*Adeguamento alla normativa statale sopravvenuta***

1. La Regione provvederà annualmente ad adeguare la normativa alle leggi statali sopravvenute, anche per singoli settori.

**Articolo 56
*Conferimenti compiuti
con precedenti atti normativi regionali***

1. Restano fermi i conferimenti compiuti con i seguenti atti normativi regionali:

1) agricoltura: a) L. R. 28 marzo 2002 n. 4, recante «Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate»; b) L. R. 25 luglio 2002, n. 13, recante «Intervento Regionale per lo sviluppo di confidi nel settore agricolo»; c) L.R. 25 febbraio 2003, n. 4, recante «Nuove norme in materia di bonifica integrale»; d) L.R. 6 maggio 2003, n. 9, recante «Sostegno del comparto zootecnico regionale»; e) L.R. 15 febbraio 2005, n. 6, recante «Norme per la regolarizzazione delle superfici vitate»; f) Regolamento 24 febbraio 2005, n. 1, recante «Regolamento di attuazione della legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4, concernente "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fito-sanitarie conclamate"»;

2) industria: a) L.R. 8 agosto 1993 n. 35, recante «Assistenza finanziaria della Regione Campania ai Consorzi ed alle Società consortili operanti nel settore industriale»; b) L.R. 13 agosto 1998 n. 16, recante «Assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo industriale», come modificato dalla L.R. n. 1 del 6 dicembre 2000, recante «Disposizioni di finanza regionale»; c) L. . 11 agosto 2001 n. 10, recante «Disposizioni di finanza regionale anno 2001»; d) Regolamento n. 4060 del 11 settembre 2002, recante «Concessione delle agevolazioni nello specifico settore della ricerca a favore delle PMI, ai sensi della legge 598/94»; e) Regolamento n. 2 del 23 dicembre 2004, recante «Applicazione dell'art. 23 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10 - Fondo di rotazione per l'acquisizione, infrastrutturazione e cessione di aree attrezzate per le attività produttive»;

3) artigianato: a) L. R. 10 gennaio 1983, n. 13, recante «Norme per l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati»; b) L. R. 28 febbraio 1987, n. 11, recante «Norme per la tenuta degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato»; c) L. R. 1 febbraio 2005, n. 2, recante «Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane»; d) L. R. 23 febbraio 2005, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 - Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane»;

4) cooperazione di produzione e lavoro: a) L. R. 12 settembre 1980, n. 61, recante «Assistenza post - penitenziaria»; b) L. R. 11 agosto 2001, n. 10, recante «Disposizioni di finanza regionale per

Disegno di Legge

l'anno 2001»; c) L. R. 9 dicembre 2004, n. 11, recante «Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità»;

5) turismo: L.R. 10 maggio 2001, n. 5 recante «Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast»; L.R. 15 febbraio 2005 n. 7 recante «Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco».

6) ambiente: L. R. 23 febbraio 2005, n. 10, recante «Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale»; L. R. 7 ottobre 2003, n. 17, recante «Istituzione del Sistema parchi urbani di interesse regionale»; Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 626 del 22 settembre 2003, recante «Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) (Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8) (con allegati)»; Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 625 del 22 settembre 2003, recante «Nuovi criteri per la costituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie»; Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 387 del 16 giugno 2003, recante «Modificazioni agli artt. 6, e 8 del regolamento "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", allegato C) alla L.R. 7 maggio 1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia bonifica montana e difesa del suolo"»;

7) inquinamento: L. R. 24 novembre 2001, n. 13, recante «Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti»; L.R. 24 novembre 2001, n. 14, recante «Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per Teleradiocomunicazioni»; L. R. 25 luglio 2002, n. 12;

8) rifiuti: L.R. 3 settembre 2002 n. 18 recante «Norme per l'utilizzo della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici regionali»; L.R. 10 febbraio 1993 n. 10 recante «Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania».

Articolo 57

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto già stabilito con la L.R. n. 21 del 5.12.2005, è abrogata ogni norma incompatibile con la presente legge.

Articolo 58

Individuazione delle funzioni conferite ai Comuni

1. La Giunta regionale procede, in via meramente ricognitiva, alla individuazione delle competenze conferite ai Comuni e delle norme abrogate implicitamente per effetto della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa e previo parere della "Conferenza permanente Regione - autonomie locali della Campania".

2. Se il parere non è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, si procederà indipendentemente da esso.

Articolo 59

Norma finale

1. A decorrere dalla istituzione del Consiglio delle Autonomie locali previsto dall'art. 123 Cost., ogni richiamo contenuto negli articoli della presente legge alla Conferenza di cui alla L.R. n. 26/96 è da intendersi riferito al Consiglio medesimo.

Articolo 60

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti finanziamenti di spesa..... da gravare sul Cap. del bilancio.

Disegno di Legge

Articolo 61

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Disegno di Legge

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DI ACCOMPAGNAMENTO AL D.D.L.
"CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE"**

Disegno di Legge

1. Il disegno di legge ha lo scopo di disciplinare in modo organico l'allocazione delle funzioni e dei compiti in tutti i settori oggetto del decentramento: esso rappresenta l'importante avvio di una ampia riforma resa necessaria dal rinnovato assetto costituzionale dei rapporti tra la Regione e gli enti locali che vede questi ultimi come i principali destinatari delle funzioni di gestione amministrativa e la Regione come soggetto primario di programmazione, pianificazione e indirizzo.

La fase del "federalismo amministrativo", avviata con la legge 59 del 1997 e proseguita con i decreti delegati di individuazione delle funzioni conferite agli enti territoriali, è stata, come noto, ampiamente superata dalla revisione del titolo V della parte II della Costituzione, ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001. Questa ha rovesciato il criterio del riparto delle competenze: sul piano legislativo la Regione è divenuta l'ente residuale, mentre enumerate sono le attribuzioni dello Stato; a livello amministrativo al Comune, tendenzialmente, spettano le funzioni amministrative. E' stata dunque decretata la fine del parallelismo delle funzioni che ha contraddistinto la prima fase dell'esperienza regionale nella storia repubblicana.

Ovviamente il complesso delle norme legislative e costituzionali si è arricchito delle numerose decisioni che la Corte costituzionale ha pronunciato in questi anni e che, in non pochi casi, hanno aperto prospettive ermeneutiche del tutto imprevedibili (paradigmatica, ad esempio, la sentenza n. 303 del 2003).

Ciò nondimeno gli approdi di questo percorso non si sono svelati nella loro pienezza e sono suscettibili di essere messi nuovamente - e completamente - in discussione con il progetto di riforma dell'intera seconda parte del testo costituzionale approvato a maggioranza assoluta dalle Camere nel finale della XIV legislatura.

Il presente disegno di legge, perciò, è stato elaborato alla luce di quelli che possono considerarsi sicuri (sebbene scarsi) punti fermi.

Il primo consiste nel ruolo ineludibile (proprio per le fondamentali esigenze di garanzia ad essa sottese) della legge, che delinea con estrema precisione i compiti spettanti a ciascun ente.

Il secondo è dato dal principio di sussidiarietà secondo il quale le funzioni vanno collocate al livello di governo più vicino alle comunità interessate dalle decisioni, permettendo così la responsabilità ed il coinvolgimento dei cittadini in tutte le scelte di governo attinenti alla propria collettività. Principio da coniugarsi, evidentemente, con i criteri dell'adeguatezza e della differenziazione, tesi a garantire un livello ottimale nell'esercizio delle funzioni conferite.

Il terzo risiede nel principio della leale cooperazione tra gli enti interessati, assicurando a ciascun livello di governo adeguate forme di partecipazione agli atti che seguiranno all'approvazione della legge. In particolare, è stato riconosciuto un ruolo fondamentale alla Conferenza permanente Regione - autonomie locali della Campania, istituita con legge regionale 26 del 1996, preso atto del mancato aggiornamento dello Statuto, che, ai sensi del quarto comma dell'art. 123 della Costituzione, deve disciplinare il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

2. Connota l'intero disegno di legge l'utilizzo del criterio della attribuzione diretta in favore dei Comuni, nel senso che ad essi spetta tutto quanto non espressamente "trattenuto" a livello regionale e/o conferito alle Province per ragioni di necessario esercizio unitario sul rispettivo ambito territoriale.

Il disegno di legge consolida la visione della Provincia come ente intermedio in grado di svolgere un ruolo fondamentale nei processi di decentramento amministrativo. Limitatamente all'ambito territoriale di competenza, alle Comunità montane sono state assegnate alcune funzioni, spettanti, in generale, alle Province.

Alla Regione, in sintesi, sono state riservate le sole funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario a livello regionale, funzioni cioè necessarie a favorire lo sviluppo del sistema delle Autonomie, nonché quelle di programmazione, pianificazione, indirizzo e coordinamento, sempre garantite, a qualunque livello, da apposite norme contenute tra i principi generali (art. 3, co. 1).

3. Il disegno di legge che la Giunta sottopone al Consiglio regionale è un progetto di legge unitario che nella prima parte definisce i principi fondamentali che dovranno guidare l'azione della Regione e degli Enti Locali, nell'attuazione della riforma amministrativa.

Disegno di Legge

Il testo è così strutturato:

TITOLO I
Disposizioni generali

TITOLO II
Attività produttive

Capo I
Agricoltura

Capo II
Industria

Capo III
Miniere e risorse geotermiche

Capo IV
Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Capo V
Fiere e mercati

Capo VI
Artigianato

Capo VII
Cooperazione di produzione e lavoro

Capo VIII
Turismo

TITOLO III
Protezione della natura e dell'ambiente
inquinamenti, gestione dei rifiuti

Capo I
Protezione della natura e dell'ambiente

Capo II
Inquinamento atmosferico

Capo III
Inquinamento acustico

Capo IV
Inquinamento elettromagnetico

Capo V
Attività a rischio di incidente rilevante

Capo VI
Gestione dei rifiuti

Disegno di Legge

Capo VII

Parchi, riserve naturali e protezione della flora e della fauna

TITOLO IV

Istruzione, formazione professionale, collocamento e politiche attive del lavoro

TITOLO V

Trasporti e viabilità

TITOLO VI

Servizi sociali

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Disegno di Legge

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

4. 1. La legge disciplina il conferimento di funzioni ai Comuni e alle Province della Campania, ispirandosi all'art. 118 della Costituzione.

5. Pur tuttavia, tenuto conto dell'art. 7, L. 131/2003, sono state considerate le funzioni amministrative che sono, attualmente, nella effettiva "disponibilità" della Regione per mezzo di precedenti conferimenti operati da atti normativi statali.

Pertanto, sono state considerate le funzioni amministrative conferite da atti normativi successivi alla delega di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente disegno di legge provvede al conferimento anche delle funzioni che sono state oggetto, da parte del Governo, di esercizio del potere sostitutivo col D. Lgs. 96/1999: in svariati casi si è proceduto all'ulteriore decentramento delle competenze. In alcune ipotesi, con espresse disposizioni, sono state oggetto di rinnovata considerazione, ai fini del più ampio conferimento, anche leggi regionali precedenti la legge statale 59/1997. In altri, quando si è ritenuto di condividere il conferimento compiuto da recenti leggi regionali, si è stabilito tra le disposizioni transitorie e finali di mantenere fermi i relativi testi.

6. Le materie interessate sono le seguenti: agricoltura, protezione della natura e dell'ambiente, artigianato; cooperazione di produzione e lavoro, inquinamento, attività a rischio di incidente rilevante, gestione dei rifiuti, istruzione, formazione professionale, collocamento e politiche attive del lavoro, turismo e viabilità. L'ultimo titolo della legge è dedicato alle norme transitorie e finali.

7. Il conferimento comprende anche gli atti strumentali, ivi compresi quelli di organizzazione, in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

8. Proprio in virtù di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 118 Cost. si è stabilito che sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative salvo quelle che, necessitando di esercizio unitario, sono espressamente conferite alle Province o conservate alla Regione. A questa sono logicamente riservate, in via generale, le funzioni amministrative necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e i poteri sostitutivi per la mancata adozione di atti obbligatori. Riguardo a quest'ultimo aspetto l'art. 6 è stato formulato alla luce della copiosa e recente giurisprudenza della Corte in argomento, riconoscendo il potere alla Giunta da esercitarsi previa diffida ad adempiere.

9. Il conferimento ai Comuni avviene, quindi, secondo il criterio dell'attribuzione generale, elencando, cioè, solo le funzioni delle Regioni e quelle della Provincia. La puntuale individuazione di quelle comunali, in virtù di quanto stabilito nel titolo relativo alle disposizioni transitorie e finali, avverrà con successivo atto di Giunta che avrà, pertanto, natura ricognitiva.

10. L'effettivo esercizio delle funzioni conferite è subordinato al trasferimento agli enti locali delle risorse economiche e del personale.

11. La legge è informata al principio secondo il quale ciascun Ente esercita le funzioni amministrative con il metodo della pianificazione settoriale e della programmazione generale, nel rispetto dei piani e programmi del livello di governo più ampio.

12. Risulta, peraltro, garantito a ciascun Ente locale il diritto di proposta e partecipazione alla formazione degli atti di pianificazione e programmazione di livello regionale, attraverso la "Conferenza permanente Regione - autonomie locali della Campania", secondo le modalità stabilite dalla L. R. 28 novembre 1996, n. 26, in quanto applicabili. La Provincia, del suo canto nell'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare, individua idonee forme di partecipazione degli altri Enti alla propria attività di pianificazione e programmazione.

13. Ciascun ente, quindi, può garantire, anche con direttive, l'attuazione della propria programmazione e pianificazione, ripartendo le eventuali risorse finanziarie, e può altresì stabilire forme di coordinamento e verifica circa il conseguimento degli obiettivi fissati.

14. E' espressamente sancito l'obbligo in capo alla Regione di favorire l'esercizio in maniera associata da parte degli Enti locali delle funzioni loro conferite.

15. Nella legge è sancito altresì il principio così detto della sussidiarietà "orizzontale". Conformemente a quanto disposto nell'art. 118, comma 4, della Costituzione, gli Enti esercitano le funzioni, proprie e conferite, promuovendo le condizioni sociali ed economiche idonee a favorire l'apporto della libera iniziativa dei cittadini, singoli e associati, alla cura degli interessi pubblici e al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Disegno di Legge

16. Naturalmente il conferimento agli Enti locali di funzioni amministrative comporta il trasferimento del personale addetto, che è condizione per la concreta attuazione del decentramento.

17. Si prevede che al personale trasferito possano essere corrisposti incentivi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e che al fine di rendere più funzionali i trasferimenti, possano essere definiti percorsi di formazione ed aggiornamento dei dipendenti trasferiti.

18. Per il trasferimento del personale e delle risorse finanziarie la Giunta regionale, valutate le circostanze, può concludere accordi con gli enti locali ovvero con le loro organizzazioni rappresentative.

19.

20. 2. Il capo relativo ai principi comprende n. 10 articoli e più precisamente:

articolo 1: *Oggetto*

articolo 2: *Riparto ed esercizio delle funzioni*

articolo 3: *Modalità di esercizio delle funzioni amministrative*

articolo 4: *Adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario*

articolo 5: *Valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini*

articolo 6: *Poteri sostitutivi*

articolo 7: *Trasferimento del personale*

articolo 8: *Trasferimento di beni*

articolo 9: *Trasferimento delle risorse finanziarie*

articolo 10: *Modalità dei trasferimenti*

Disegno di Legge

TITOLO II ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I Agricoltura

La materia dell'agricoltura non è stata estranea al conferimento delle funzioni compiuto con la legge 59/1997, alla quale è seguito il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (che, tra l'altro, ha soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) e poi il Decreto legislativo 5 marzo 1998, n. 60, sostitutivo delle regioni inadempienti, tra cui la Campania. Questa ha poi provveduto con la legge regionale 7 aprile 1998, n. 5. Va anche notato che successivamente alle citate leggi statali e regionali ne sono intervenute altre che hanno regolamentato o direttamente la materia considerata o altre collegate all'agricoltura. In particolare, è dato rilevare che numerose leggi statali trovano giustificazione nella necessità di dare attuazione a normative comunitarie.

Non essendo stati approvati i regolamenti di esecuzione di cui all'art. 2, L.R. 5/98, si è ritenuto di superare le previsioni di detta legge e procedere ad un nuovo conferimento con l'obiettivo di realizzare il massimo decentramento possibile. La legge regionale 5/1998, pertanto, è stata inserita tra le leggi espressamente abrogate. Restano, invece, ferme alcune recenti leggi regionali (espressamente indicate tra le disposizioni transitorie e finali) che hanno interessato il settore.

Nel settore dell'agricoltura la Regione mantiene un ruolo di promozione e valorizzazione delle attività, nonché di coordinamento tra gli Enti locali.

Spetta alla Regione, tra l'altro, la valorizzazione delle produzioni agro - alimentari ivi comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti nonché gli interventi per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento con le politiche nutrizionali che interessano l'intero territorio regionale; il riparto tra gli istituti di credito delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei criteri e dei parametri ad esso relativi, la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui; la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative, le attività per i supporti regionali all'assistenza tecnica, nonché, d'intesa con le Province, le attività di assistenza tecnica nell'ambito regionale e interprovinciale; la disciplina generale in materia di offerta dei prodotti agricoli e di regolamentazione dei mercati, ivi comprese le forme organizzative; la definizione e la ripartizione territoriale dei quantitativi di riferimento in relazione alle politiche di regolazione delle produzioni ecc.; riconoscere le organizzazioni di produttori e concedere loro aiuti di avviamento o di ampliamento dell'attività, oltre che attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 3, Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102; comunicare il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come sostituito dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99; definire, di intesa con la Agenzia delle entrate, le modalità di comunicazione delle informazioni circa il possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, Legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni; irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n. 70; adottare i piani regionali di coesistenza e nell'ambito degli stessi individuare una o più aree omogenee, ai sensi del Decreto-Legge 22 novembre 2004 n. 279, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2005, n. 5; individuare le provvidenze da concedere e presentare la relativa richiesta di spesa, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102, al fine di favorire la ripresa dell'attività produttiva a seguito degli eventi di cui alla lettera h del comma 1; nell'ambito dei programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, istituire le Commissioni consultive locali e promuovere strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno di tali settori, ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154; individuare i distretti rurali e agroalimentari, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228; incaricare i Centri di assistenza agricola di ulteriori servizi e attività, rispetto a quelle previste dal Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; istituire appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Disegno di Legge

Nell'ambito della generale competenza di programmazione, compete alla Regione, a titolo esemplificativo, predisporre i programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonché di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1999, n. 499.

La Provincia nel settore dell'agricoltura assume un ruolo importante che riguarda: il coordinamento su base provinciale del sistema informativo agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e dai programmi statistici regionali; lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelievo e l'uso di carburanti a prezzo agevolato in agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo; la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi alimentari; la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali; il rilascio di autorizzazioni per la monta naturale pubblica e per l'abilitazione alla monta di riproduttori non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici, la gestione degli elenchi dei veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale nonché dei centri aziendali di fecondazione artificiale per i suini; il rilascio delle autorizzazioni per le attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ecc.

Disegno di Legge

Capo II Industria

Il Capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative in materia di industria, comprensive di qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati di beni e di merci anche immateriali, nonché all'erogazione e lo scambio di servizi finalizzati a tali attività, esercitata da imprese, in qualsiasi forma costituite, con le limitazioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Spettano alla Regione le funzioni amministrative concernenti: le concessioni di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, compresi quelli per piccole e medie imprese, salvo quelli riservati allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; la realizzazione dei programmi di intervento dell'Unione Europea non riservati allo Stato; la determinazione delle modalità per l'istituzione e l'individuazione dei distretti industriali; l'elaborazione e l'attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico locale, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio; la determinazione della modalità di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra la Regione e gli enti locali; il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese; il monitoraggio delle attività produttive; gli adempimenti tecnici, amministrativi ed il controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come ecologicamente depresse; la determinazione, con apposita legge regionale, dei criteri per l'individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, garantendo la partecipazione degli enti locali interessati; la proposta all'amministrazione statale dei criteri per l'attuazione, nell'ambito territoriale regionale, delle misure di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488; il sostegno all'imprenditoria giovanile ed a quella femminile, con i limiti previsti dalla legislazione vigente; il riconoscimento e la valorizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, quali enti destinati allo sviluppo locale; l'attribuzione, nella predisposizione del testo unico previsto dall'articolo 28, comma 6, della presente legge, alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del compito di tenuta degli albi ed elenchi professionali in materia di sviluppo economico.

Spettano alle Province: le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, come stabilito dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; la individuazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione, sentiti gli enti locali interessati, ferma restando la competenza dei comuni per l'individuazione delle aree produttive di livello comunale; il programma per lo sviluppo industriale finalizzati ad incrementare l'occupazione; la promozione ed il coordinamento dei sistemi di ammodernamento dei sistemi produttivi locali; la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, di concerto con i comuni in cui sono localizzate le imprese.

Disegno di Legge

Capo III Miniere e risorse geotermiche

Il presente capo definisce l'esercizio da parte della regione e degli enti locali delle funzioni amministrative in materia di miniere e risorse geotermiche che, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali solidi e delle risorse geotermiche di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ed alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, come modificata ed integrata dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 17, comprese tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività

Spettano alla Regione le funzioni amministrative concernenti: la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi comunque denominati, nonché di ausili finanziari disposti da leggi statali a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessione di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche; la valutazione di impatto ambientale, sentiti i comuni interessati, dei progetti di ricerca e coltivazione di cui alla lettera a) del presente comma, ad eccezione dei progetti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare; la determinazione delle tariffe per le autorizzazioni, verifiche e collaudi nonché la determinazione dei canoni dovuti dai titolari delle concessioni e dei permessi; lo svolgimento di compiti di polizia mineraria, come previsto dal D.P.R. n. 128 del 1959, dal D.Lgs.n. 624 del 1996 e dal D.Lgs. n. 626 del 1994, il rilascio di permessi di ricerca e delle autorizzazioni d'indagine delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca ed autorizzazione per attività di cava nel rispetto degli indirizzi nazionali.

Spettano alle Province: la vigilanza su miniere e risorse geotermiche in particolare nelle attività estrattive a cielo aperto, ad eccezione dei compiti di polizia mineraria attribuiti alla regione, dall'art 17 lettera d) della presente legge; la collaborazione con la regione alla predisposizione del Piano regionale delle attività estrattive.

Disegno di Legge

Capo IV

Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Spettano alla Regione: tutte le funzioni amministrative in materia di energia concernenti le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia, ivi comprese le fonti rinnovabili di energia, l'elettricità, l'energia nucleare, il petrolio ed il gas che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e degli articoli 7 e 8 della legge 23 agosto 2004, n. 239; la concessione di contributi, previsti dall'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché dalle leggi regionali 8 marzo 1985, n. 19, e 25 luglio 2002, n. 12, per il risparmio energetico e la realizzazione di sistemi utilizzando le fonti rinnovabili di energia; la concessione di contributi previsti dall'art 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici; il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del D.P.R 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico; la redazione del piano energetico regionale, contenente linee di coordinamento ed indirizzo per la realizzazione degli obiettivi in materia di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia.

Spettano alle Province le seguenti funzioni amministrative: il controllo e uso razionale delle risorse e il risparmio energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale, redatto ai sensi dell'articolo 19, lett) e; il rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato; il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici; il rilascio di provvedimenti in materia di esercizio ed installazione di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale; il rilascio di provvedimenti per l'installazione ed esercizio di impianti di gas combustibili; l'attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e relative attività di controllo.

Disegno di Legge

**Capo V
Fiere e mercati**

Spettano alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti: il riconoscimento della qualifica di manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale sentiti i comuni interessati e le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio; l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, sentito il comune interessato; la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche; la concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario; la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza alle piccole e medie imprese nel settore del commercio; la pubblicità dei dati e delle informazioni sulle manifestazioni di rilevanza regionale e locale di concerto con i comuni interessati; il coordinamento, d'intesa con le altre regioni, e sentiti i comuni interessati, sui tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale.

Disegno di Legge

Capo VI Artigianato

Nel settore dell'artigianato spettano alla Regione le seguenti funzioni: secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della presente legge, formulare gli indirizzi programmatici generali e settoriali di interesse regionale, nonché tutelare specifici interessi unitari di carattere regionale, anche mediante la predisposizione di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato; approvare i programmi regionali oggetto di cofinanziamenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; concorrere nell'elaborazione e nell'attuazione a livello regionale delle politiche comunitarie e nazionali di settore; attuare gli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché lo studio e la gestione dei progetti di intervento rientranti in specifiche azioni comunitarie di sviluppo regionale dell'artigianato; fornire gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato (ERSVA); definire le modalità di tenuta dell'Albo regionale delle imprese artigiane e degli Albi provinciali, con particolare riguardo alla regolamentazione, con apposite convenzioni, dei rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, industria e artigianato in ordine alla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane, ecc.

Nel medesimo settore la Provincia, svolge, tra l'altro le funzioni amministrative relative alla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane e all'attuazione delle convenzioni tra la Regione e le Camere di commercio, industria e artigianato in ordine alla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane; eroga i contributi per l'ammodernamento, la realizzazione o l'ampliamento del laboratorio artigiano e l'erogazione dei contributi di cui agli artt. 13 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1987, n. 2, la previsione a favore delle imprese artigiane, singole e associate, con particolare riguardo alle imprese artistiche e alle cooperative artigiane di garanzia, di agevolazioni, contributi, mutui, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, per favorire l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti tecnologici già esistenti e l'insediamento di nuove iniziative, al fine di incrementare la produttività e l'occupazione nel settore.

Disegno di Legge

Capo VII Cooperazione di produzione e lavoro

Nel settore della cooperazione di produzione e lavoro la legge disciplina le funzioni amministrative concernenti la materia dell'attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, merci e beni, anche immateriali, realizzati attraverso cooperative di produzione e scambio di beni e servizi, con esclusione della cooperazione sociale di cui all'art. 132, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112.

La Regione svolge, tra l'altro attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese commerciali, singole o associate, avvalendosi dell'IDIMER - Istituto di studi per la promozione delle attività commerciali ed economiche nelle regioni meridionali; istituisce la Consulta regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania di cui alla legge regionale 7 luglio 1977, n. 32 (come modificata dalla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5), allo scopo di favorire la promozione, lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione, l'individuazione dei compiti della Consulta, della sua composizione e la determinazione dell'ammontare del gettone di presenza spettante ai suoi membri. La Regione, inoltre, promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite l'istituzione di strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali cofinanziabili con risorse comunitarie, statali e private, la regolamentazione delle specifiche finalità, delle modalità e dei criteri di attuazione degli strumenti di intervento e dei regimi di aiuto, nonché dei massimali di intensità degli aiuti, delle limitazioni e dei vincoli per i soggetti beneficiari. La Regione infine concede gli aiuti agli investimenti iniziali di nuove cooperative di produzione e lavoro o di loro consorzi, previsti dal regolamento della Comunità Europea del 12 gennaio 2001, n. 70/2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e degli aiuti in conto capitale per le spese di gestione sostenute nei primi tre esercizi dalle nuove cooperative di produzione e lavoro o di loro consorzi, ai sensi del regolamento della Comunità Europea del 12 gennaio 2001, n. 69/2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, compresa l'individuazione dei soggetti beneficiari, dei requisiti di ammissibilità agli aiuti, delle procedure di ammissione e selezione dei progetti, dei tempi di realizzazione delle iniziative, delle tipologie di attività escluse dagli aiuti, della misura delle agevolazioni e delle spese sostenibili, della misura e delle modalità di rimborso delle spese di gestione, nonché delle ispezioni, dei controlli delle verifiche, del monitoraggio sull'effettivo sostenimento delle spese di gestione a fronte delle quali sono state erogate le agevolazioni.

Nel medesimo settore la Provincia, tra l'altro, promuove lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative, nelle sue forme e nei settori di intervento; cura, inoltre, le agevolazioni per gli investimenti diretti alla realizzazione di iniziative relative a programmi di innovazione; il sostegno al risanamento e alla tutela ambientale, nonché la sicurezza dei luoghi di lavoro, nell'esercizio dell'attività d'impresa cooperativa; la concessione di contributi, compresa l'indizione del bando, l'individuazione dei destinatari, delle iniziative ammesse, della composizione e funzionamento delle commissioni, delle modalità di liquidazione e di revoca, a favore delle cooperative di pescatori e mitilicoltori per la costruzione di impianti per la coltivazione dei frutti di mare nei golfi del litorale della Regione Campania, dei piccoli e medi operatori commerciali e di servizi e delle cooperative di consumo per favorire lo sviluppo dell'associazionismo economico, delle cooperative teatrali di cui all'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 26, al fine di finanziare specifiche iniziative nei campi teatrale e musicale per garantire l'attuazione del pluralismo culturale, delle cooperative edilizie costituite da appartenenti alle forze dell'ordine per la costruzione di alloggi ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 7 (come modificata dalla legge regionale 4 novembre 1991, n. 16), dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (denominati confidi) costituiti ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di promuovere la costituzione e l'integrazione dei fondi speciali antiusura, ecc.

Disegno di Legge

Capo VIII

Turismo

1. Il turismo riveste un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale del territorio regionale della Campania.

2. La presente legge, nel rispetto dei principi di sostenibilità territoriale e di sussidiarietà dei rapporti con gli enti locali, disciplina l'organizzazione turistica regionale, con riferimento alle funzioni della regione, delle province e dei comuni, nonché al ruolo dei sistemi turistici locali e degli altri soggetti pubblici e privati interessati alla qualificazione ed allo sviluppo del turismo.

3. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) promozione, in Italia ed all'estero, dell'immagine turistica della Campania;
- b) valorizzazione delle risorse storiche, ambientali e culturali, nonché delle produzioni agricole ed artigianali del territorio regionale;
- c) miglioramento della qualità dell'accoglienza, dell'assistenza e della tutela dei visitatori;
- d) coordinamento delle funzioni riservate ai vari livelli istituzionali;
- e) promozione della formazione degli addetti del settore turistico;
- f) sostegno alle imprese operanti nel settore turistico;
- g) potenziamento delle informazioni e dell'assistenza rese agli utenti dei servizi turistici;
- h) incentivazione della ricerca per l'introduzione di nuove tecnologie e metodologie finalizzate alla migliore fruizione dei servizi turistici.

Nel settore del turismo alla Regione spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni: promozione dell'immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale; valorizzazione del patrimonio turistico regionale mediante l'utilizzo sostenibile delle risorse paesaggistiche, storiche, monumentali, culturali ed agricole della Campania; definizione dei sistemi turistici locali e delle attività connesse alla promozione degli stessi; determinazione degli standard di qualità delle strutture ricettive, ecc.

Nel medesimo settore, alle Province spettano tra l'altro, le seguenti funzioni: sostenere e coordinare i comuni nell'esercizio delle loro attribuzioni; collaborare alla predisposizione delle linee guida dello sviluppo turistico regionale; tenere gli elenchi e gli albi dei soggetti esercenti attività turistiche e delle associazioni pro loco; rilasciare le autorizzazioni all'esercizio di professioni turistiche; rilasciare le autorizzazioni all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo.

Disegno di Legge

TITOLO III

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, INQUINAMENTI, GESTIONE DEI RIFIUTI

Capo I

Protezione della natura e dell'ambiente

Nonostante la recente legge 15 dicembre 2004 n. 308, che ha conferito al Governo la delega ad emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della stessa (e pertanto entro giugno 2006) uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare, coordinare ed integrare la normativa su tutte le materie di maggiore rilevanza ambientale, si è ritenuto di procedere al conferimento delle funzioni che sono attualmente nella titolarità della Regione.

Nel settore della protezione della natura e dell'ambiente, pur valorizzandosi il ruolo della Regione, notevole è il livello di decentramento delle funzioni.

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 112/98 si è definita la procedura per la V. I. A., di competenza della Regione che è deputata in via principale a determinare le priorità dell'azione ambientale e il coordinamento dei relativi interventi.

La Regione peraltro sentiti gli enti territoriali locali interessati ed avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A.C., individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, dichiarandole aree ad elevato rischio di crisi ambientale; ed approva, i piani di risanamento, predisposti dalle province, per ciascuna area o per più aree omogenee ad elevato rischio ambientale, individuando le misure e gli interventi prioritari necessari.

La Regione effettua, inoltre la valutazione e quantificazione del danno ambientale, ai fini del ripristino delle condizioni preesistenti e del risarcimento del danno prodotto, avvalendosi dell'A.R.P.A.C.

La Regione, infine, cura l'istruttoria relativa ai progetti da sottoporre alle procedure di V.I.A., con il supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A.C.. Il giudizio di compatibilità ambientale è adottato previo parere della Commissione V.I.A., i cui membri sono nominati con deliberazione della Giunta.

Alla Provincia nel medesimo settore spetta, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle procedure di Verifica e di V.I.A., per i progetti di cui all'allegato B) del D.P.R. 12 aprile 1996, e successive modificazioni ed integrazioni; l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la valutazione d'Incidenza, tranne nel caso in cui i siti ricadano, anche parzialmente, nelle aree naturali protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In tal caso, la valutazione d'Incidenza è di competenza dell'Ente gestore dell'area protetta interessata; la predisposizione dei piani di risanamento delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale.

Disegno di Legge

Capi II - III - IV
Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico

A) Nel settore dell'inquinamento atmosferico, la Regione, tra l'altro, adotta i provvedimenti relativi alla fissazione dei valori di qualità dell'aria previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 ed i provvedimenti relativi alle funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'attività di controllo e rilevazione, nonché di organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203; adotta anche i provvedimenti relativi alla fissazione dei valori limite di emissione in via generale per categoria di impianti e sostanze inquinanti nell'ambito dei valori minimi stabiliti dallo Stato, salvo la possibilità di stabilire anche valori limite più bassi, ai sensi dell'art. 5, D.P.C.M. 21 luglio 1989; definisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambiennale, nonché il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 convocando, ove occorra, apposita conferenza di servizi; definisce i criteri in base ai quali le province, nell'ambito dei provvedimenti regionali di cui alle precedenti lettere a) e b), adottano propri piani pluriennali, per assicurare, nei territori di competenza, il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria ambiente fissati dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni; coordina gli enti locali, e promuove strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata per le attività e la vigilanza sugli impianti termici; individua le autorità competenti alla gestione di episodi di acuti di inquinamento atmosferico; gestisce, per il tramite dell'A.R.P.A.C., dei sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria pubblici e privati.

Nel medesimo settore la Provincia cura la tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione, inoltre cura, la predisposizione per il proprio ambito territoriale, delle valutazioni ambientali di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27.6.2001 ed alla L. R. 22.12.2004, n. 16; l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60 e s.m.e i.; la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; le attività amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera per impianti industriali a ridotto inquinamento atmosferico, ed il rilascio delle autorizzazioni per impianti di produzione di energia con potenza termica minore di 300 MW, nell'ambito delle linee d'indirizzo e coordinamento previste dai piani energetici regionali e sulla scorta dei modelli semplificati disposti dalla Regione, prevedendo un contributo per spese di istruttoria; il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici; il rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici con le modalità e procedure di cui al D.P.R. 21.12.1999 n. 551; secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1, della presente legge, a Titolo esemplificativo, la raccolta ed il coordinamento delle proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione ambientale, propria e della Regione.

B) Nel settore dell'inquinamento acustico la Regione definisce i criteri per l'elaborazione da parte dei Comuni, della classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalla legislazione vigente per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'art. 2 co. 1, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e/o per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 legge citata;

b) individua direttive per le attività di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;

c) eroga contributi per iniziative di educazione ed informazione dei cittadini, finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento acustico, nonché per le attività di ricerca o studi sui sistemi per la riduzione dell'inquinamento acustico.

Nel medesimo settore la Provincia cura

a) la tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissioni;

b) le attività amministrative derivanti da quanto disposto al precedente articolo 68;

c) le funzioni di controllo e di vigilanza, di cui all'art. 14, co. 1, L. 26 ottobre 1995, n. 447 utilizzando le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61.

C) Nel settore dell'inquinamento elettromagnetico la Regione espleta le funzioni disciplinate dalle L.L.R. n. 13 del 24.11.2001 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" e n. 14 del 24.11.2001 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradio-comunicazioni"

Disegno di Legge

Nel medesimo settore la Provincia, tra l'altro, cura le attività di cui alle Leggi della Regione Campania nn.ri 13 e 14 del 24.11.2001 e cioè

a) la tenuta e l'aggiornamento delle aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e di altre aree protette istituite in base a leggi regionali e su proposta di Province e Comuni;

b) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale e delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nell'ambito dell'illuminazione;

c) la sensibilizzazione del pubblico alle problematiche oggetto della presente legge con campagne promozionali, convegni ed altre iniziative di carattere divulgativo anche in collaborazione con l'Università, con gli Ordini Professionali, con l'Associazione Italiana di Illuminazione -AIDI- delegazione Campania, con l'Associazione Nazionale Produttori di Illuminazione -ASSIL-, con la Società Astronomica Italiana -SAIt-, con l'Unione Astrofili Italiani -UAI- e con l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente -ENEA-;

d) la promozione di corsi di formazione per tecnici specializzati presso gli Ordini professionali, anche con la collaborazione di Enti e Associazioni specialistiche;

e) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle Associazioni di astrofili presenti in Regione.

Disegno di Legge

Capo V

Attività a rischio di incidente rilevante

Nel settore delle attività a rischio d'incidente rilevante e cioè quelle connesse all'utilizzo di determinate sostanze pericolose, in virtù dell'art. 72 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, la Regione, nel proprio ambito territoriale, previene e limita le conseguenze dannose per l'uomo e per l'ambiente, promuovendo altresì la semplificazione delle procedure per la valutazione dei rapporti di sicurezza.

Nel medesimo settore la Provincia partecipa alle attività della Regione, finalizzate all'approvazione dei piani di emergenza esterna di cui all'art. 20 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334; diffonde presso la popolazione interessata delle informazioni inerenti i piani di emergenza esterna; attua gli interventi, di cui al programma predisposto dalla Regione; individua nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale, con il concorso dei comuni interessati, delle aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 334/1999 acquisendo, ove disponibili, le informazioni di cui all'articolo 4, comma 3, del D.M. 9 maggio 2001.

Disegno di Legge

Capo VI Gestione dei rifiuti

Nel settore della gestione dei rifiuti sono stati tenuti presenti i principi che si possono desumere dal decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245.

La Regione, cura, tra l'altro l'adeguamento del piano regionale di smaltimento dei rifiuti al fine di incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio; nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3 comma 1 della presente legge, programmare e definire le attività da intraprendere nell'ambito del territorio regionale, sentita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti (istituita con d.l. 245/2005) presieduta dal Presidente della Giunta e di cui fanno parte i Presidenti delle Province, con compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento e la combustione dei rifiuti; la formulazione dei criteri ed indirizzi per la predisposizione dei piani d'Ambito Territoriale Ottimale di Smaltimento da parte delle province e per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; la promozione della gestione integrata dei rifiuti al fine di ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'incentivazione della riduzione della produzione dei rifiuti, della riduzione dell'uso degli imballaggi anche attraverso accordi con la grande distribuzione, l'incentivazione e l'utilizzo di beni prodotti con rifiuti, realizzando la definitiva messa a regime del sistema regionale integrato dei rifiuti solidi urbani, ed assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico - sanitaria e ambientale [con la realizzazione/completamento di n. 2 termovalorizzatori, Acerra e Santa Maria la Fossa]; la disciplina dell'approvazione di progetti e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di particolari tipologie di impianti di smaltimento di rifiuti, in particolare di impianti di combustione di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, individuando anche le tipologie di impianti, la cui autorizzazione è attribuita alle province; la predisposizione di schemi-tipo di regolamenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, per facilitare l'esercizio della potestà regolamentare dei comuni ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, al fine di promuovere la gestione integrata dei rifiuti; la definizione di schemi di convenzione e di statuto da adottarsi da parte dei comuni, per lo svolgimento delle competenze a livello di bacino e/o ambito territoriale ottimale; la stipula di appositi accordi di programma o convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nonché alla stipulazione di appositi accordi di programma, convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati indirizzati al perseguimento degli obiettivi; la concessione di contributi ed incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale e provinciale; la concessione di contributi finalizzati alla riduzione dello smaltimento dei fanghi in discarica, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); la definizione di criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti, di recupero dei rifiuti con procedura ordinaria, nonché di recupero con procedura semplificata, ecc..

Nel medesimo settore la Provincia, cura tra l'altro la redazione e l'adozione dei piani d'Ambito Territoriale Ottimale di Smaltimento, sulla scorta dei criteri e delle procedure stabilite dalla Regione; l'individuazione, sentiti i comuni e sulla scorta dei criteri dettati dalla Regione, delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti; la rilevazione statistica dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti, secondo le modalità stabilite dalla Regione; l'adozione del programma provinciale di gestione dei rifiuti, raccordato con il Piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell'Articolo 20 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; la realizzazione, mediante un sistema integrato di gestione articolato su base territoriale provinciale, di criteri di massima tutela dell'ambiente, di efficacia, efficienza ed economicità tali da ottimizzare in termini di minore impatto ambientale le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani; l'espletamento delle attività concernenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, nonché al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nell'ambito dei piani d'Ambito Territoriale Ottimale di Smaltimento,

Disegno di Legge

individuati ai sensi dell'articolo precedente, fissando un contributo a carico dei richiedenti; le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni, per l'eliminazione degli oli usati (di cui all'Articolo 5 D.Lgs. 27.1.1992, n. 95), fissando un contributo a carico dei richiedenti; l'espletamento delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo; l'emanazione dei provvedimenti di rinnovo, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; il rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, sospensione, revoca, rinnovo relativi all'utilizzazione in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), nonché il ricevimento dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, e la trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 1, numero 5), del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99.

Disegno di Legge

TITOLO IV ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COLLOCAMENTO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Il disegno di legge disciplina i settori dell'Istruzione, della Formazione professionale, del Collocamento e delle Politiche attive del lavoro in un unico Titolo e senza suddivisione in Capi in ragione dell'inestricabile intreccio esistente tra le discipline dell'Istruzione e della Formazione professionale, da un lato, e quelle della Formazione professionale, del Collocamento e delle Politiche attive del lavoro, dall'altro. Le norme vigenti, infatti, spesso risultano ambivalenti, essendo rivolte cioè a disciplinare contemporaneamente l'Istruzione e la Formazione professionale ovvero la Formazione professionale e gli strumenti finalizzati delle Politiche attive per il lavoro (ivi compreso il Collocamento).

Ad ogni modo, al fine di individuare con maggior precisione l'ambito oggettuale della disciplina, l'art. 45 chiarisce esplicitamente, per un verso, che i settori interessati sono, appunto, quelli dell'Istruzione, così come definita dall'art. 136, co. 1, del D.Lgs. 112/1998; della Formazione professionale, così come definita dall'art. 141, co. 1, 2 e 3, del D.Lgs. 112/1998; e del Collocamento e politiche attive del lavoro, consistente, quest'ultimo, nell'insieme delle funzioni e dei compiti relativi ai servizi per l'impiego ed alle politiche di sostegno per l'occupazione, per un altro, che tra le funzioni disciplinate sono comprese quelle: a) volte ad assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) volte ad assicurare, in particolare, l'attuazione del diritto agli studi universitari; c) volte alla promozione e valorizzazione del sistema universitario della Campania; d) volte al sostegno dei livelli occupazionali mediante la realizzazione di progetti per lavori socialmente utili; e) attinenti a interventi integrati in materia di istruzione e formazione professionale; f) inerenti a interventi integrati in materia di formazione professionale e sostegno all'occupazione.

Nei settori in parola il vaglio delle funzioni normative è stato compiuto in maniera tendenzialmente completa, esaminando cioè anche le norme precedenti alla delega di cui agli artt. 1 e ss. della L. 59/1997, nonché tutte le leggi regionali, anche le più recenti. Di qui la circostanza che negli artt. 54 e 55 delle "Disposizioni transitorie e finali" (Titolo VI), dedicati rispettivamente alla conferma ovvero all'abrogazione espressa di norme, non vi sono espliciti richiami a leggi o singoli articoli della disciplina dei settori in questione, valendo per essi la clausola di abrogazione implicita di cui al co. 1 dell'art. 55.

Alla Regione, oltre la generale titolarità della funzione di programmazione riconosciuta dall'art. 3 del d.d.l. (con riguardo alla quale alcune specifiche competenze nei settori in parola sono elencate esemplificativamente al co. 2 dell'art. 46), sono state conservate le funzioni amministrative relative a: l'attuazione di sistemi informativi e statistici di raccolta, elaborazione e gestione dei dati di interesse regionale, necessari per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi; la promozione e/o la realizzazione di interventi straordinari diretti, di rilevanza regionale o di carattere eccezionale; i contributi alle scuole non statali di cui all'articolo 138, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 112/1998; la promozione e valorizzazione delle Università di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, della L.R. 13/2004; la stipula, con le Università di riferimento, con le loro strutture sanitarie o con le Aziende sanitarie locali competenti per territorio, di convenzioni per l'assistenza sanitaria di primo intervento all'interno delle strutture universitarie di riferimento; le azioni per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati e laureati; la stipula, con gli Istituti di credito, di apposite convenzioni le modalità di concessione dei prestiti d'onore; gli strumenti di partecipazione degli studenti universitari alla individuazione dei bisogni ed alla definizione delle soluzioni per la loro soddisfazione; la lista di mobilità dei lavoratori; le risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili; le attività affidate al Servizio formazione professionale dall'art. 7 della L.R. 9/1985.

Le Province assumono un ruolo di primaria importanza nei settori disciplinati dal presente Capo, e particolarmente nel settore della Formazione professionale. Segnatamente ad esse spettano, tra l'altro: le funzioni attinenti l'istruzione secondaria superiore di cui all'art. 139, co. 1 e 3, D.Lgs. 112/1998; l'istituzione di borse di studio destinate agli alunni dell'istruzione e agli allievi della formazione professionale; la stipula di assicurazioni per infortuni a favore degli alunni delle scuole; l'adozione di misure di facilitazione per l'acquisto di scuola-bus da parte dei comuni; le funzioni, precedentemente esercitate a titolo di delega, relativi ai musei ed alle biblioteche degli Enti locali ed alla promozione di attività culturali; le funzioni concernenti i corsi di Istruzione e

Disegno di Legge

Formazione Tecnica Superiore; l'istituzione e il finanziamento di scuole e corsi per la formazione professionale, la determinazione e la stipula delle convenzioni di affidamento delle attività di formazione con singoli Enti, la nomina delle Commissioni di esame, e la vigilanza sulle attività didattiche ed amministrative di tutti i corsi di formazione professionale che si svolgono presso soggetti terzi; l'accreditamento delle strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale; la tenuta del Registro dei soggetti promotori di attività autofinanziate di formazione professionale, ecc.

In forza della clausola di residualità a favore dei Comuni di cui all'articolo 2, co. 1, del d.d.l., spettano ad essi, ad esempio: le iniziative relative all'educazione degli adulti; gli interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; le azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; le azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; gli interventi perequativi; gli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. In relazione ai gradi inferiori di scuola diversi dall'istruzione secondaria superiore, poi, spettano ai Comuni: l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale; nonché la risoluzione dei conflitti di competenze tra istituzioni della scuola materna e primaria.

Spettano, ancora, ai Comuni, sulla base delle indicazioni programmatiche stabilite dalla Regione: le funzioni relative ad interventi per i musei e le biblioteche degli Enti locali e ad interventi per la promozione di attività culturali, sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale; le funzioni amministrative relative agli interventi per l'educazione permanente e per i centri di lettura.

Disegno di Legge

TITOLO V

TRASPORTI E VIABILITÀ

In materia di Trasporti, le funzioni oggetto della disciplina di conferimento sono individuate, all'art. 48, in quelle di cui al capo VII del D.Lgs. 112/1998, nonché in quelle relative ai servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, di cui al D.Lgs. 422/1997, agli autoservizi pubblici non di linea, di cui alla L. 21/1992, ai servizi di noleggio di autobus con conducente, di cui alla L. 218/2003. Nella materia, dunque, rientrano anche tutte le funzioni attinenti al sistema dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ed ai sistemi di mobilità della Regione, di cui alla L.R. 3/2002. Le funzioni in materia di Viabilità sono quelle individuate al capo VI del D.Lgs. 112/1998.

Anche con riferimento a tali materie, peraltro, il vaglio delle funzioni normative è stato compiuto in maniera tendenzialmente completa, esaminando cioè anche le norme precedenti alla delega di cui agli artt. 1 e ss. della L. 59/1997, nonché tutte le leggi regionali, anche le più recenti. Anche per le materie in parola, dunque, negli artt. 54 e 55 delle "Disposizioni transitorie e finali" (Titolo VI), dedicati rispettivamente alla conferma ovvero all'abrogazione espressa di norme, non vi sono espliciti richiami a leggi o singoli articoli, valendo per essi la clausola di abrogazione implicita di cui al co. 1 dell'art. 55.

Alla Regione, oltre alla funzione di programmazione attribuitale in via generale dall'art. 3 del d.d.l. (con riferimento alla quale alcune specifiche competenze sono esemplificativamente elencate al co. 2 dell'art. 49), sono conservate esclusivamente le funzioni amministrative relative a: le reti, le infrastrutture e i servizi ferroviari di interesse regionale e locale; le reti, gli impianti e i servizi autofilotranviari e non convenzionali interprovinciali e interregionali; le reti, gli impianti e i servizi marittimi di rilievo regionale e interregionale; alcune reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici; la sicurezza dei natanti delle linee di navigazione interna; la fissazione di sanzioni per la mancata prestazione del servizio obbligatorio di taxi e dei servizi ad esso assimilati; il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea; il rifornimento idrico delle isole; le concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di rifornimento lungo le autostrade ed i raccordi autostradali; le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto (escluse le strade e le autostrade); il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente; le sanzioni a carico delle aziende concessionarie del trasporto pubblico locale; il riconoscimento della qualifica di agente di polizia amministrativa al personale incaricato delle contestazioni per la mancanza o irregolarità del titolo di viaggio; la gestione delle autostrade trasferite ai sensi del D.Lgs. 112/1998, nonché delle strade regionali individuate con delibera di Giunta regionale tra quelle trasferite ai sensi del medesimo decreto e quelle di cui al Codice della strada; il concorso al finanziamento delle agevolazioni tariffarie; i finanziamenti ai gestori dei servizi minimi di trasporto di competenza regionale nonché agli Enti locali, per la copertura dei servizi minimi di loro competenza; l'incentivazione dei collegamenti aerei in partenza ed in arrivo negli Aeroporti campani; la sicurezza del trasporto marittimo di competenza regionale; l'individuazione, con riguardo ai servizi autofilotranviari e non convenzionali interprovinciali che collegano più province, in mancanza d'intesa tra le province interessate, di quella nel cui territorio si svolge la parte prevalente del servizio o, comunque, risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, ai fini di cui all'art. 8, co. 2, L.R. 3/2002; i visti di conformità dei Piani provinciali degli investimenti nei trasporti nonché dei Piani urbani della mobilità, ai sensi dell'art. 15, co. 4 e 6, della L.R. 3/2002; i pareri vincolanti in ordine ai Piani provinciali e comunali di settore per gli investimenti nei trasporti, ai sensi dell'art. 15, co. 5 e 7, della L.R. 3/2002, nonché l'approvazione, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, degli studi di fattibilità di cui all'art. 14, co. 1, lett. c) della stessa legge; l'elaborazione di un contratto di servizio tipo, ai sensi dell'art. 30, co. 8, della L.R. 3/2002; i contratti di servizio di propria competenza; la vigilanza sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale; l'autorizzazione, per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 6 della L.R. 3/2002, dei servizi di linea residuali; i contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, per lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di trasporto pubblico regionale e locale; il finanziamento degli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e delle infrastrutture.

Le Province vedono significativamente ampliata la sfera delle loro attribuzioni nella materia dei Trasporti e della Viabilità. Ad esse, in particolare, oltre alle competenze rientranti nella

Disegno di Legge

funzione di programmazione riconosciuta loro dall'art. 3 del d.d.l. (alcune delle quali sono elencate esemplificativamente al co. 2 dell'art. 50), spettano le funzioni relative a: il trasporto lagunare e lacuale; l'esame per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e l'accertamento del possesso dei requisiti di iscrizione; i contributi ad aziende od enti che esercitano servizi di linee marittime con mezzi rapidi per trasporti collettivi di carattere pubblico, di cui agli artt. 6, 7 e 8, L.R. 58/1980; i contributi per la costruzione, l'ammodernamento e la manutenzione straordinaria di impianti a fune terrestri ed aerei e le sovvenzioni integrative di esercizio per il ripianamento economico della loro gestione, ai sensi degli artt. 1, 4 e 6 L.R. n. 31/1981; i contributi per l'attivazione di collegamenti marittimi integrativi di cui agli artt. 8, 9 e 10 L.R. 4/1984; i contributi straordinari "una tantum" a favore di aziende che effettuano corse di collegamento marittimo per l'approvvigionamento idrico e/o energetico delle isole e/o dei comuni costieri, di cui all'art. 3, co. 3, L.R. 4/1984; i contributi ai Comuni per l'acquisto di titoli di viaggio per studenti, portatori di handicap, cittadini senza reddito e anziani a pensione minima, ai sensi dell'art. 13, co. 3, L.R. 10/2001; l'autorizzazione, relativamente alle autolinee di propria competenza, all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente; i contributi agli Aero-club e alle Associazioni nazionali paracadutisti d'Italia che operano sul proprio territorio, di cui all'art. 2 L.R. 24/1996; l'estimo navale; le concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, salvo che nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate dal D.P.C.M. 21/12/1995; la gestione, nell'ambito del proprio territorio, delle strade trasferite alla Regione ai sensi del D.Lgs. 112/1998, ad esclusione di quelle individuate con deliberazione di giunta regionale ai sensi dell'art. 54, co. 2, della L.R. 18/2000, nonché la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade stesse; l'autorizzazione e la vigilanza sulle autoscuole e sulle scuole nautiche, il riconoscimento dei consorzi di scuole, nonché gli esami per l'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola; l'autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni ed il controllo sulle imprese autorizzate; le licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio; gli esami per i titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, nonché per l'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada; gli albi provinciali costituenti articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori; il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi; le reti, gli impianti e i servizi autofilotriviari e non convenzionali urbani ed extraurbani, i nodi e le infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità, i servizi e gli impianti di trasporto a fune, e i servizi lacuali, non espressamente riservate alla Regione, e non espressamente delegati ai comuni capoluogo di Provincia, ai sensi della L.R. 3/2002; i servizi di trasporto di linea nei territori a domanda debole di cui all'art. 14, co. 4, D.Lgs. 422/1997; l'approvazione, per quanto di competenza, degli studi di fattibilità di cui all'art. 14, co. 1, lett. c), L.R. 3/2002; i contratti di servizio di propria competenza; l'autorizzazione, per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 8 L.R. 3/2002, dei servizi di linea residuali.

I Comuni, in forza dell'attribuzione residuale di cui all'art. 2, co. 1, del d.d.l., sono titolari, ad esempio, delle funzioni relative a: l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, per le imprese che hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale nei rispettivi territori; il rilascio ai non vedenti della tessera personale di libera circolazione sugli autoservizi pubblici di linea, sui servizi tranviari, filoviari, funicolari terrestri, ascensori pubblici, metropolitani e sulle linee di navigazione di competenza regionale; il rilascio, ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, alle vedove di questi, agli invalidi ed ai sordomuti del lavoro ed agli invalidi civili, della tessera personale per fruire, nell'ambito del trasporto pubblico in concessione ed a sovvenzione regionale, delle agevolazioni tariffarie previste, nonché il rimborso alle Aziende delle relative somme; la concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti liquidi ai natanti ad uso del pubblico, nonché per la successione tra vivi o per causa di morte nella proprietà degli impianti stessi; la disciplina regolamentare dell'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea e le funzioni amministrative attuative (rilascio delle licenze per il servizio di taxi, dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, relativi trasferimenti, ecc.); l'istituzione di servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale

Disegno di Legge

dei servizi minimi, con l'eventuale contributo finanziario provinciale. Sono inoltre titolari dei poteri di pianificazione della mobilità urbana, generale e settoriale, di cui alla L.R. 3/2002.

Disegno di Legge

TITOLO VI SERVIZI SOCIALI

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali vede come protagonisti i Comuni, in completa sintonia con l'articolo 118 della Costituzione.

Il disegno di legge di settore, attualmente all'esame del Consiglio, individua quali ambiti territoriali ottimali, forme di esercizio associato, in sintonia con quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del presente disegno di legge.

La Regione esercita con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e ne disciplina l'integrazione con gli interventi in materia di sanità, istruzione, cultura e lavoro, nonché con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio e con quelle rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini.

Il presente titolo individua i compiti specifici che attengono alle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi affidati ai comuni.

Il ruolo delle Province è ricondotto a funzioni di formazione, monitoraggio, informazione e studio, che meglio possono essere esercitate a livello provinciale.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

La Regione annualmente provvederà ad adeguare la normativa alle leggi statali sopravvenute, anche per singoli settori.

La Giunta regionale può procedere, in via meramente ricognitiva, alla individuazione delle competenze conferite ai Comuni per effetto della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa e previo parere della Conferenza permanente Regione - autonomie locali della Campania".

Restano fermi alcuni conferimenti compiuti con atti normativi regionali espressamente individuati.

Fermo restando quanto già stabilito con la L.R. n. 21 del 5.12.2005, è abrogata ogni norma incompatibile con la presente legge.

Disegno di Legge